

Gazzetta ufficiale

L 332

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

27 dicembre 2022

Sommario

Rettifiche

- ★ Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (GU L 196 del 25.7.2022) 1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 196 del 25 luglio 2022)

Pagina 1, il testo del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche è sostituito dal seguente:

«REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/... DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2022**

che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 bis, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafo 6, terzo comma, l'articolo 4, paragrafo 7, secondo comma, l'articolo 8, paragrafo 3, quarto comma, l'articolo 8, paragrafo 4, quarto comma, l'articolo 9, paragrafo 5, quarto comma, l'articolo 9, paragrafo 6, quarto comma, l'articolo 10, paragrafo 2, quarto comma, l'articolo 11, paragrafo 4, quarto comma, e l'articolo 11, paragrafo 5, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari dovrebbe essere sufficientemente chiara, concisa e ben visibile da consentire agli investitori finali di adottare decisioni informate. A tal fine, gli investitori finali dovrebbero avere accesso a dati affidabili che possano utilizzare e analizzare in maniera tempestiva ed efficiente. Le informazioni fornite nell'informativa dovrebbero pertanto essere esaminate e rivedute in conformità delle direttive, dei regolamenti e delle disposizioni nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088. È inoltre opportuno stabilire norme relative alla pubblicazione di tali informazioni sui siti web, qualora tale pubblicazione sia prescritta dal regolamento (UE) 2019/2088.
- (2) È opportuno che il contenuto e la presentazione dell'informativa sulla sostenibilità relativa a prodotti finanziari che fanno riferimento a un paniere di indici offrano agli investitori finali un panorama complessivo delle caratteristiche di tali prodotti finanziari. È pertanto necessario che l'informativa sulla sostenibilità concernente un indice designato come indice di riferimento e formato da un paniere di indici si estenda sia al paniere sia a ciascun indice del paniere stesso.
- (3) Per gli investitori finali interessati alla prestazione in materia di sostenibilità dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari, è essenziale che le informazioni, fornite dai partecipanti ai mercati finanziari in merito ai principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, e dai consulenti finanziari in merito ai principali effetti negativi delle proprie consulenze in materia di investimenti o assicurazioni sui fattori di sostenibilità, siano esaustive. Tali informazioni dovrebbero pertanto estendersi agli investimenti diretti e indiretti in attivi.
- (4) È necessario far sì che le informazioni comunicate possano essere raffrontate facilmente e che gli indicatori dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità siano di agevole comprensione. Comparabilità ed esaustività migliorerebbero con l'introduzione di una distinzione tra indicatori degli effetti negativi che producono sempre i principali effetti negativi da un lato, e dall'altro indicatori supplementari di effetti negativi sui fattori di sostenibilità che sono principali per i partecipanti ai mercati finanziari. È tuttavia importante garantire che gli effetti negativi delle decisioni di investimento sul clima o su altri fattori di sostenibilità connessi all'ambiente siano considerati importanti al pari degli effetti negativi delle decisioni di investimento su fattori sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

⁽¹⁾ GUL 317 del 9.12.2019, pag. 1.

Gli indicatori supplementari dei principali effetti negativi dovrebbero pertanto riguardare almeno uno di tali fattori. Per assicurare la coerenza con altre informative sulla sostenibilità, è opportuno che gli indicatori dei principali effetti negativi utilizzino, se del caso, una metrica standardizzata e si basino sugli indicatori impiegati nei regolamenti delegati (UE) 2020/1818 ⁽²⁾ e (UE) 2021/2139 ⁽³⁾ della Commissione.

- (5) Per rafforzare ulteriormente la comparabilità delle informazioni da comunicare, le informazioni sui principali effetti negativi dovrebbero riguardare periodi di riferimento che intercorrono tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente e dovrebbero essere pubblicate entro la data comune del 30 giugno di ogni anno. È possibile però che i portafogli di investimenti dei partecipanti ai mercati finanziari si modifichino periodicamente entro tali periodi di riferimento. La determinazione dei principali effetti negativi dovrebbe pertanto avvenire almeno in quattro date specifiche durante tale periodo di riferimento e il risultato medio dovrebbe essere comunicato annualmente. Per garantire che gli investitori finali possano comparare il modo in cui i partecipanti ai mercati finanziari hanno preso in considerazione i principali effetti negativi nel corso del tempo, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero fornire un raffronto storico su base annuale delle proprie relazioni che si estenda almeno a cinque precedenti periodi di riferimento, laddove siano disponibili.
- (6) I partecipanti ai mercati finanziari che prendono in considerazione i principali effetti negativi per la prima volta in un determinato anno civile dovrebbero fruire di un trattamento adeguato; allo stesso tempo è opportuno garantire che gli investitori finali ricevano informazioni sufficienti prima di adottare decisioni di investimento. Tali partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero pertanto comunicare informazioni sulle azioni programmate o sugli obiettivi fissati per il successivo periodo di riferimento, allo scopo di scongiurare o attenuare i principali effetti negativi eventualmente individuati. Per la stessa ragione dovrebbero altresì comunicare informazioni sulle proprie politiche relative all'individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, nonché sulle norme internazionali che applicheranno in tale successivo periodo di riferimento.
- (7) Gli investitori finali, indipendentemente dallo Stato membro in cui risiedono, dovrebbero essere in grado di comparare i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità che sono stati comunicati. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero pertanto fornire una sintesi della propria informativa, in una lingua di uso comune nella sfera della finanza internazionale e in una delle lingue ufficiali degli Stati membri in cui i prodotti finanziari di tali partecipanti ai mercati finanziari sono resi disponibili.
- (8) I consulenti finanziari utilizzano le informazioni relative ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità che sono fornite dai partecipanti ai mercati finanziari. Le informazioni fornite dai consulenti finanziari, indicanti se e in che modo essi tengano conto dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nell'ambito delle proprie consulenze in materia di investimenti o assicurazioni, dovrebbero pertanto descrivere chiaramente in che modo le informazioni fornite dai partecipanti ai mercati finanziari siano elaborate e integrate nelle proprie consulenze in materia di investimenti o assicurazioni. In particolare i consulenti finanziari che si avvalgono di criteri o valori limite riguardanti i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità utilizzati per selezionare o fornire consulenze in merito a prodotti finanziari dovrebbero pubblicare tali criteri o valori limite.
- (9) Le metriche dell'impronta di carbonio non sono ancora pienamente sviluppate. I partecipanti ai mercati finanziari che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2088, fanno riferimento nelle informative a livello di soggetto al grado di allineamento dei loro prodotti finanziari agli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi, adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dovrebbero pertanto basare tali informative su scenari climatici lungimiranti.
- (10) Un modo in cui i prodotti finanziari possono promuovere caratteristiche ambientali o sociali consiste nel tener conto dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento. I prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili devono, nel quadro delle informative effettuate in merito al principio «non arrecare un danno significativo», prendere in considerazione anche gli indicatori di sostenibilità relativi agli effetti negativi di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2019/2088. Per tali motivi è opportuno che i partecipanti ai mercati finanziari indichino, nell'ambito delle proprie informative sulla sostenibilità, in che modo prendono in considerazione, per tali prodotti finanziari, i principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).

- (11) Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2088, i partecipanti ai mercati finanziari i quali rendono disponibili prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali sono tenuti a comunicare tali caratteristiche in maniera non fuorviante per gli investitori finali. Ciò significa che i partecipanti ai mercati finanziari non dovrebbero comunicare informazioni sulla sostenibilità, neppure tramite la categorizzazione dei prodotti, in maniera che non rispecchi il modo in cui il prodotto finanziario promuove effettivamente tali caratteristiche ambientali o sociali. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero pertanto comunicare soltanto quei criteri di selezione degli attivi sottostanti che sono vincolanti per il processo decisionale di investimento, e non criteri che essi possono ignorare o aggirare a loro discrezione.
- (12) I prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali si possono utilizzare per investire in un'ampia gamma di attivi sottostanti, alcuni dei quali forse non si possono considerare investimenti sostenibili né contribuiti alle specifiche caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario. Esempi di tali investimenti sono gli strumenti di copertura, gli investimenti non vagliati a fini di diversificazione, gli investimenti per cui mancano dati o il contante detenuto come liquidità accessoria. I partecipanti ai mercati finanziari che rendono disponibili tali prodotti finanziari dovrebbero pertanto garantire una completa trasparenza in merito all'assegnazione degli investimenti sottostanti a tali categorie di investimento.
- (13) I prodotti finanziari possono promuovere caratteristiche ambientali o sociali nei modi più diversi, tra cui un documento precontrattuale o periodico, il nome del prodotto o qualsiasi comunicazione di marketing sulla propria strategia di investimento, le norme del prodotto finanziario, le etichette cui aderiscono o le condizioni applicabili per l'iscrizione automatica. Per rendere comparabili e comprensibili le caratteristiche ambientali o sociali che si intendono promuovere, i partecipanti ai mercati finanziari i quali rendono disponibili prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali dovrebbero confermare le informazioni sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali in allegati dei documenti o delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088 sulle informative precontrattuali e periodiche.
- (14) I prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali hanno gradi diversi di ambizione in materia di sostenibilità. Pertanto, qualora tali prodotti finanziari perseguano in parte investimenti sostenibili, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero confermare questa circostanza negli allegati dei documenti o delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088 sulle informative precontrattuali e periodiche, per far sì che gli investitori finali siano in grado di comprendere i diversi gradi di sostenibilità e adottare decisioni di investimento informate dal punto di vista della sostenibilità.
- (15) Mentre è opportuno che i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili effettuino soltanto investimenti sostenibili, tali prodotti possono, in una certa misura, effettuare altri investimenti quando siano tenuti a farlo ai sensi di specifiche norme settoriali. È dunque appropriato richiedere informative sull'importo e sullo scopo di eventuali altri investimenti, affinché sia possibile verificare se tali investimenti non impediscono al prodotto finanziario di raggiungere il suo obiettivo di investimento sostenibile.
- (16) Molti prodotti finanziari si avvalgono di strategie di esclusione basate su criteri ambientali o sociali. È opportuno comunicare agli investitori finali le informazioni necessarie per valutare gli effetti di tali criteri sulle decisioni di investimento, nonché gli effetti di tali strategie di esclusione sulla composizione del portafoglio che ne deriva. Le pratiche di mercato dimostrano che talvolta si vanta l'efficacia di alcune strategie di esclusione, che però in effetti comportano soltanto l'esclusione di un numero limitato di investimenti o si basano su esclusioni obbligatorie per legge. È necessario pertanto affrontare le preoccupazioni in merito al «greenwashing», vale a dire in particolare la pratica di ottenere un vantaggio competitivo sleale raccomandando un prodotto finanziario come rispettoso dell'ambiente o sostenibile, mentre di fatto esso non soddisfa le norme ambientali di base o altre norme in materia di sostenibilità. Per scongiurare pratiche di vendite improprie e «greenwashing» e permettere agli investitori finali di comprendere meglio gli effetti delle strategie di esclusione applicate da taluni prodotti finanziari, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero confermare eventuali impegni in termini di esclusione di investimenti, in particolare in quanto elementi vincolanti della strategia di investimento, nelle informazioni sull'allocazione degli attivi e nelle informazioni sugli indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare gli effetti di tali strategie.

- (17) Il regolamento (UE) 2019/2088 si propone di ridurre le asimmetrie informative nelle relazioni proponente-agente concernenti la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e gli obiettivi di investimento sostenibile. A tal fine il regolamento impone ai partecipanti ai mercati finanziari di trasmettere informative precontrattuali e su sito web agli investitori finali, quando agiscono come agenti di tali investitori finali. Per rendere pienamente efficace tale requisito, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero controllare, lungo tutto il ciclo di vita di un prodotto finanziario, in che modo tale prodotto rispetti le caratteristiche ambientali o sociali comunicate, o l'obiettivo di investimento sostenibile. È pertanto opportuno che i partecipanti ai mercati finanziari illustrino, nell'ambito dell'informativa pubblicata su siti web, i meccanismi di controllo interno o esterno messi in atto per controllarne il rispetto su base continuativa.
- (18) Ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088, la valutazione delle prassi di buona governance costituisce parte integrante dei prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, o hanno come obiettivo investimenti sostenibili. I partecipanti ai mercati finanziari i quali rendono disponibili prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o hanno come obiettivo investimenti sostenibili dovrebbero pertanto comunicare informazioni sulle politiche che adottano per valutare le prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti.
- (19) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2088, i partecipanti ai mercati finanziari i quali rendono disponibili prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e sociali e che utilizzano un indice designato come indice di riferimento devono comunicare se e in che modo tale indice è coerente con tali caratteristiche. All'opposto, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088, i partecipanti ai mercati finanziari i quali rendono disponibili prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili e che utilizzano un indice designato come indice di riferimento devono comunicare in che modo l'indice designato è in linea con detto obiettivo di investimento e perché e in che modo l'indice designato differisce da un indice generale di mercato. Per tali prodotti finanziari, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero quindi dimostrare chiaramente che la concezione dell'indice designato è idonea a realizzare l'obiettivo di investimento sostenibile dichiarato e che la strategia del prodotto finanziario garantisce il costante allineamento del prodotto stesso con tale indice. Per tali prodotti finanziari si dovrebbero pertanto comunicare le informative metodologiche a livello di indice.
- (20) I partecipanti ai mercati finanziari possono utilizzare vari metodi di investimento per garantire che i prodotti finanziari che essi rendono disponibili soddisfino le caratteristiche ambientali o sociali o raggiungano l'obiettivo di investimento sostenibile. I partecipanti ai mercati finanziari possono investire direttamente in strumenti finanziari emessi dalle imprese beneficiarie degli investimenti o effettuare investimenti indiretti. È opportuno che i partecipanti ai mercati finanziari assicurino trasparenza in merito alla quota degli investimenti detenuta direttamente e a quella detenuta indirettamente. In particolare i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero spiegare in che modo l'utilizzo di strumenti derivati sia compatibile con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario o con l'obiettivo di investimento sostenibile.
- (21) Per garantire chiarezza agli investitori finali, le informazioni precontrattuali sui prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali dovrebbero precisare chiaramente, per mezzo di una dichiarazione, che tali prodotti non hanno come obiettivo investimenti sostenibili. Allo stesso scopo e per garantire parità di condizioni con i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, le informazioni precontrattuali e le relazioni periodiche e quelle pubblicate su siti web, concernenti prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, dovrebbero indicare anche la quota di investimenti sostenibili.
- (22) Ai sensi dell'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088, si intende per investimento sostenibile un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate, a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese beneficiarie di tali investimenti rispettino prassi di buona governance. Il principio «non arrecare un danno significativo» è particolarmente importante per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, poiché il rispetto di tale principio è un criterio necessario per valutare se un investimento raggiunga l'obiettivo di investimento sostenibile. Il principio è tuttavia importante anche per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, qualora tali prodotti finanziari effettuino investimenti sostenibili, poiché i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero comunicare la quota di investimenti sostenibili effettuati. I partecipanti ai mercati finanziari i quali rendono disponibili prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali ed effettuano in parte investimenti sostenibili o prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili dovrebbero pertanto fornire informazioni concernenti il principio «non arrecare un danno significativo». Tale principio è collegato all'informativa sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Per tale motivo, l'informativa sui prodotti finanziari in merito al principio «non arrecare un danno significativo» dovrebbe spiegare in che modo si sia tenuto conto degli indicatori di effetti negativi. Inoltre, dal momento che tali informative sono

strettamente connesse al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, è opportuno chiedere informazioni supplementari sull'allineamento degli investimenti con le garanzie minime di salvaguardia previste da tale regolamento.

- (23) Per consentire agli investitori finali di comprendere meglio le strategie di investimento offerte, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero utilizzare l'informativa sulla sostenibilità pubblicata sul sito web per approfondire i temi comunicati in maniera concisa nei documenti precontrattuali e fornire ulteriori informazioni pertinenti a tali investitori finali. Prima di concludere il contratto, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero segnalare agli investitori finali che informazioni dettagliate più specificamente mirate al prodotto sono reperibili sul sito web, fornendo loro un collegamento ipertestuale a tali informazioni.
- (24) L'informativa sul prodotto pubblicata sul sito web dovrebbe contenere ulteriori dettagli sulla strategia di investimento adottata per il prodotto finanziario in questione; per esempio la politica utilizzata per valutare la buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti e le metodologie impiegate per misurare se il prodotto finanziario soddisfa le caratteristiche ambientali o sociali o raggiunga gli obiettivi di investimento sostenibile. È inoltre opportuno che i partecipanti ai mercati finanziari pubblichino sul proprio sito web una sintesi chiara, concisa e comprensibile delle informazioni fornite nel quadro della rendicontazione periodica.
- (25) Per quanto riguarda il contenuto delle informative periodiche di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2088, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero comunicare una serie minima di indicatori qualitativi e quantitativi standardizzati e comparabili che dimostrino in che misura ciascun prodotto finanziario rispetti le caratteristiche ambientali o sociali che promuove, o raggiunga l'obiettivo di investimento sostenibile che si propone. Tali indicatori dovrebbero essere pertinenti per la concezione e la strategia di investimento del prodotto finanziario, secondo la descrizione fornita nelle informazioni precontrattuali del prodotto finanziario. In particolare, per assicurare la coerenza tra le informative precontrattuali e le informative periodiche, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero riferire, nelle loro informative periodiche, in merito agli specifici indicatori di sostenibilità menzionati nelle informazioni precontrattuali e utilizzati per misurare in che modo le caratteristiche ambientali o sociali siano rispettate o l'obiettivo di investimento sostenibile sia raggiunto.
- (26) È necessario offrire agli investitori finali una chiara panoramica degli investimenti del prodotto finanziario. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero pertanto fornire, nelle relazioni periodiche di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2088, informazioni sugli effetti dei quindici principali investimenti del prodotto finanziario. È opportuno selezionare tali principali investimenti sulla base degli investimenti che rappresentano la quota maggiore degli investimenti durante il periodo interessato dalla relazione periodica, calcolata a intervalli idonei per essere rappresentativi di tale periodo. Se però meno di quindici investimenti rappresentano la metà degli investimenti del prodotto finanziario, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero fornire informazioni soltanto su tali investimenti. Inoltre, per assicurare un'adeguata comparabilità nel corso del tempo, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero fornire un raffronto storico su base annuale delle proprie relazioni periodiche per almeno i cinque precedenti periodi, purché siano disponibili relazioni periodiche per tali periodi.
- (27) I partecipanti ai mercati finanziari, i quali rendono disponibili prodotti finanziari che utilizzano un indice di riferimento per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali o raggiungere un obiettivo di investimento sostenibile, dovrebbero assicurare trasparenza sul modo in cui il prodotto finanziario è in grado di rimanere allineato con l'indice di riferimento designato, nel momento in cui si propone di rispettare la caratteristica o raggiungere l'obiettivo. Per tale motivo e per favorire la coerenza con l'informativa ambientale, sociale e di governance (ESG) richiesta a livello di indice di riferimento dal regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero comparare, nelle proprie relazioni periodiche, la prestazione del prodotto finanziario in questione con quella dell'indice di riferimento designato per

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

tutti gli indicatori di sostenibilità pertinenti al fine di confermare che l'indice di riferimento designato sia in linea con le caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario o con il suo obiettivo di investimento sostenibile. Il raffronto dovrebbe inoltre consentire agli investitori finali di determinare chiaramente in che misura la prestazione del prodotto finanziario sia sostenibile rispetto alla prestazione di un prodotto integrato nel sistema.

- (28) Occorre assicurare agli investitori finali la possibilità di beneficiare dell'informativa sulla sostenibilità per un'offerta di prodotto finanziario proposta da un partecipante ai mercati finanziari residente in un altro Stato membro. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero pertanto fornire, in una lingua di uso comune nella sfera della finanza internazionale, una sintesi delle informazioni contenute nell'informativa sulla sostenibilità. Qualora un prodotto finanziario sia reso disponibile al di fuori dello Stato membro in cui ha sede il partecipante ai mercati finanziari, una sintesi di tali informazioni dovrebbe essere fornita anche in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto finanziario è reso disponibile.
- (29) È necessario garantire la comparabilità della dichiarazione sui principali effetti negativi, dell'informativa precontrattuale e delle informative periodiche richieste dal regolamento (UE) 2019/2088; tali informazioni inoltre devono essere facilmente comprensibili agli investitori finali. È quindi opportuno predisporre modelli standard per la presentazione di tali informazioni. Per la stessa ragione, i modelli dovrebbero contenere una spiegazione sintetica dei principali termini utilizzati.
- (30) È possibile che alcuni prodotti finanziari offrano agli investitori finali una gamma di opzioni di investimento sottostanti. È necessario che gli investitori finali siano informati sulla potenziale prestazione di tali prodotti in materia di sostenibilità e che i partecipanti ai mercati finanziari siano tenuti a fornire informazioni sulle opzioni che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o hanno come obiettivo investimenti sostenibili. Tali informazioni dovrebbero chiarire che, per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, la misura in cui tali prodotti soddisfano tali caratteristiche dipende dalla quota di opzioni selezionate dall'investitore finale che promuovono tali caratteristiche e dal periodo di tempo in cui l'investitore finale investe in tali opzioni. Le informazioni fornite dovrebbero anche chiarire che, per i prodotti finanziari aventi come obiettivo investimenti sostenibili, tutte le opzioni di investimento sottostanti devono avere come obiettivo investimenti sostenibili. Vi sono prodotti finanziari che offrono agli investitori finali una gamma di opzioni di investimento sottostanti in cui una o più delle opzioni di investimento sottostanti sono considerate prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali. Per garantire una totale trasparenza è importante che le informazioni su tali prodotti finanziari si estendano anche a tali opzioni. Esistono anche prodotti finanziari in cui una o più delle opzioni di investimento sottostanti sono rappresentate da prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili. Anche in questo caso le informazioni su tali prodotti dovrebbero estendersi a tali opzioni. Vi sono inoltre prodotti finanziari in cui una o più delle opzioni di investimento sottostanti hanno come obiettivo investimenti sostenibili, benché tali opzioni non siano prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) 2019/2088. Poiché tali opzioni sono comprese in un prodotto finanziario complessivo nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2088 e hanno come obiettivo investimenti sostenibili, è opportuno esigere che sul loro obiettivo di investimento sostenibile siano fornite alcune informazioni minime.
- (31) L'informativa precontrattuale per i prodotti finanziari che offrono una gamma di opzioni di investimento sottostanti dovrebbe prevedere un livello idoneo di informazioni sulla sostenibilità del prodotto finanziario complessivo. Gli investitori finali dovrebbero ricevere un elenco sintetico delle opzioni di investimento sottostanti in materia di sostenibilità e una chiara indicazione di come accedere a informazioni sulla sostenibilità relative a tali opzioni. Tale elenco dovrebbe prevedere una categorizzazione appropriata delle opzioni di investimento sottostanti in termini di obiettivo di investimento sostenibile e promozione delle caratteristiche ambientali o sociali.
- (32) L'inclusione diretta di informazioni sulla sostenibilità sotto forma di allegati delle informative precontrattuali di cui al regolamento (UE) 2019/2088 può impedire all'investitore finale di ricevere un'informativa chiara e concisa, perché è possibile che il prodotto finanziario offra un'ampia gamma di opzioni di investimento sottostanti e un numero corrispondente di allegati informativi. In questi casi, dovrebbe essere consentito comunicare tali informazioni tramite un riferimento ad altre informative redatte ai sensi di direttive, regolamenti o leggi nazionali. Analogamente, per le informative periodiche concernenti prodotti finanziari che offrono una gamma di opzioni di investimento sottostanti, le informazioni periodiche dovrebbero riguardare soltanto le opzioni di investimento in cui si è investito, poiché dalle opzioni di investimento in cui si è effettivamente investito dipende la misura in cui il prodotto finanziario soddisfa le caratteristiche ambientali o sociali che promuove o raggiunge il proprio obiettivo di investimento sostenibile.

- (33) Il regolamento (UE) 2020/852 ha modificato il regolamento (UE) 2019/2088 imponendo ai partecipanti ai mercati finanziari di includere, nelle informative precontrattuali e periodiche dei prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili e che investono in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale ai sensi dell'articolo 2, punto 17, di tale regolamento, informazioni sull'obiettivo ambientale di cui al regolamento (UE) 2020/852 e una descrizione di come e in che misura gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario sono in attività economiche ecosostenibili di cui all'articolo 3 di tale regolamento. Inoltre il regolamento (UE) 2019/2088 impone ora ai partecipanti ai mercati finanziari di includere, nelle informative precontrattuali e periodiche dei prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali, le informazioni richieste per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili e che investono in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale ai sensi di tale regolamento. È necessario consentire agli investitori finali di confrontare facilmente i gradi di investimento dei prodotti finanziari in attività economiche ecosostenibili. Pertanto, ai fini dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088 i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero includere negli allegati dei documenti o delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento rappresentazioni grafiche di tali investimenti sulla base di una metrica standardizzata, in cui il numeratore è costituito dal valore di mercato degli investimenti in attività economiche ecosostenibili e il denominatore è costituito dal valore di mercato di tutti gli investimenti. Allo scopo di fornire informazioni attendibili agli investitori finali, il numeratore dovrebbe includere il valore di mercato degli investimenti nelle imprese beneficiarie di tali investimenti che rappresenta la quota delle attività economiche ecosostenibili di tali imprese, unitamente ai proventi dei titoli di debito laddove i termini dei titoli di debito esigano che tali proventi siano utilizzati per attività economiche ecosostenibili. Per comprendere tutti gli investimenti che possono finanziare attività economiche ecosostenibili, dovrebbe essere possibile includere nel numeratore le attività infrastrutturali, gli attivi immobiliari, le attività di cartolarizzazione e gli investimenti in altri prodotti finanziari conformemente all'articolo 5, primo comma, e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852. Data la mancanza di metodologie affidabili per determinare in che misura le esposizioni dovute a derivati siano esposizioni verso attività economiche ecosostenibili, tali esposizioni non dovrebbero essere incluse nel numeratore. Il denominatore dovrebbe consistere nel valore di mercato di tutti gli investimenti.
- (34) Attualmente non esiste una metodologia adeguata per calcolare in che misura le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali («esposizioni sovrane») siano esposizioni verso attività economiche ecosostenibili. Al fine di sensibilizzare maggiormente gli investitori finali, è opportuno calcolare e rappresentare graficamente la portata degli investimenti in attività economiche ecosostenibili nei due modi seguenti. Il primo modo consiste nel consentire l'inclusione nel numeratore degli investimenti in titoli di debito emessi da amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali laddove i termini dei titoli di debito esigano che i proventi siano utilizzati per attività economiche ecosostenibili, e l'inclusione nel denominatore degli investimenti in titoli di debito emessi da amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali, indipendentemente dall'utilizzo dei proventi. Per dare la possibilità agli investitori finali di prendere decisioni ancora più informate, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero spiegare per quale motivo determinate esposizioni sovrane non rientrino nelle attività economiche ecosostenibili, anche qualora ciò sia dovuto alla mancanza di metodologie adeguate per calcolare in che misura tali esposizioni siano esposizioni verso attività economiche ecosostenibili. Il secondo modo consiste nell'escludere le esposizioni sovrane dal numeratore e dal denominatore, migliorando così ulteriormente la comparabilità tra prodotti finanziari e consentendo agli investitori finali di valutare in che misura i prodotti finanziari investano in attività economiche ecosostenibili senza l'inclusione delle esposizioni sovrane.
- (35) I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero potersi avvalere di fornitori terzi di dati qualora le imprese non abbiano ancora rispettato l'obbligo, di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, di comunicare informazioni su come e in che misura le loro attività sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 di tale regolamento. Per la valutazione degli investimenti nelle imprese beneficiarie di tali investimenti e non sono soggette all'informativa di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero valutare e utilizzare i dati comunicati pubblicamente. Solo se tali dati non sono disponibili, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero essere autorizzati a utilizzare i dati ottenuti direttamente dalle imprese beneficiarie degli investimenti o da terzi, a condizione, in entrambi i casi, che i dati resi disponibili nell'ambito di tali informative siano equivalenti ai dati resi disponibili nell'ambito delle informative effettuate a norma di detto articolo 8.

- (36) È necessario garantire che i prodotti finanziari comunichino sistematicamente informazioni sul grado in cui gli investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che sono imprese non finanziarie siano investimenti in attività economiche ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852. A tal fine i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero selezionare la quota del fatturato, delle spese in conto capitale o delle spese operative per calcolare l'indicatore fondamentale di prestazione per prodotto finanziario allo scopo di misurare tale grado e dovrebbero comunicare tale selezione negli allegati dei documenti o delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088. Per garantire la comparabilità tra prodotti finanziari e facilitare la comprensione da parte degli investitori finali, l'indicatore fondamentale di prestazione dovrebbe essere automaticamente il fatturato. Le spese in conto capitale o le spese operative dovrebbero essere utilizzate solo se le caratteristiche del prodotto finanziario lo giustificano, in particolare quando le spese in conto capitale o le spese operative siano più rappresentative del grado in cui tali prodotti finanziari investono in attività economiche ecosostenibili, e a condizione che tale utilizzo sia spiegato. Per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono imprese finanziarie ai sensi dell'articolo 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione ⁽⁶⁾, la comparabilità dovrebbe essere conseguita imponendo l'utilizzo dello stesso indicatore fondamentale di prestazione per lo stesso tipo di impresa finanziaria. Per le imprese di assicurazione e quelle di riassicurazione che svolgono attività di sottoscrizione dell'assicurazione non vita, dovrebbe essere possibile combinare gli indicatori fondamentali di prestazione sia dell'investimento che della sottoscrizione in un unico indicatore fondamentale di prestazione. Per promuovere la trasparenza per gli investitori finali, occorre prescrivere che le informative periodiche di come e in che misura gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario sono effettuati in attività economiche ecosostenibili forniscano un raffronto con le quote mirate di investimenti nelle attività economiche figuranti nelle informative precontrattuali. Per garantire la comparabilità e la trasparenza, le informative periodiche dovrebbero indicare il grado in cui gli investimenti sono stati effettuati in tali attività economiche in termini di fatturato, spese in conto capitale e spese operative.
- (37) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, poiché tutte riguardano le informazioni che i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari devono fornire in relazione all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari richiesta ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088. Per garantire la coerenza fra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e consentire ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari di ottenere più facilmente una visione complessiva degli obblighi cui sono tenuti ai sensi di tale regolamento, è opportuno includere in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 2 bis, paragrafo 3, dall'articolo 4, paragrafo 6, terzo comma, dall'articolo 4, paragrafo 7, secondo comma, dall'articolo 8, paragrafo 3, quarto comma, dall'articolo 8, paragrafo 4, quarto comma, dall'articolo 9, paragrafo 5, quarto comma, dall'articolo 9, paragrafo 6, quarto comma, dall'articolo 10, paragrafo 2, quarto comma, dall'articolo 11, paragrafo 4, quarto comma, e dall'articolo 11, paragrafo 5, quarto comma.
- (38) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (autorità europee di vigilanza).
- (39) Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti
-
- ⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).
- ⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
- ⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
- ⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

- (40) È necessario consentire ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari di adeguarsi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato. La sua data applicazione dovrebbe pertanto essere differita al 1° gennaio 2023. Occorre tuttavia esigere che i partecipanti ai mercati finanziari che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano preso in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2088 o prescritti dall'articolo 4, paragrafo 3 o 4, di detto regolamento pubblichino per la prima volta le informazioni su tali effetti nei propri siti web in sezioni separate intitolate «Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità» entro il 30 giugno 2023 per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «impresa finanziaria»: un gestore di fondi di investimento alternativi quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾, una società di gestione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾, una società di investimento autorizzata a norma degli articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2009/65/CE che non ha designato per la propria gestione una società di gestione autorizzata a norma degli articoli 6, 7 e 8 della medesima direttiva, un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹²⁾, un'impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, un'impresa di assicurazione quale definita all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹³⁾, un'impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE, o qualsiasi soggetto di un paese terzo che svolga attività analoghe, sia soggetto alle leggi di un paese terzo e sia sottoposto alla vigilanza di un'autorità di vigilanza di un paese terzo;
- 2) «impresa non finanziaria»: un'impresa diversa da un'impresa finanziaria quale definita al punto 1;
- 3) «esposizione sovrana»: un'esposizione verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali;
- 4) «attività economica ecosostenibile»: un'attività economica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852;

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽¹³⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

- 5) «attività economica di transizione»: un'attività economica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;
- 6) «attività economica abilitante»: un'attività economica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852.

Articolo 2

Principi generali per la presentazione di informazioni

1. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari forniscono le informazioni richieste dal presente regolamento gratuitamente e in maniera facilmente accessibile, non discriminatoria, ben visibile, semplice, concisa, comprensibile, equa, chiara e non fuorviante. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari presentano ed espongono le informazioni richieste dal presente regolamento in modo che siano di agevole lettura, usano caratteri leggibili e uno stile che agevoli la comprensione. I partecipanti ai mercati finanziari possono adattare la dimensione e il tipo dei caratteri nonché i colori utilizzati nei modelli di cui agli allegati da I a V del presente regolamento.
2. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari presentano le informazioni richieste dal presente regolamento in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno, salvo diversamente disposto dalla legislazione settoriale di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088.
3. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari pubblicano e aggiornano le informazioni sui propri siti web in conformità del presente regolamento. Indicano chiaramente la data di pubblicazione delle informazioni e la data di ogni eventuale aggiornamento. Se tali informazioni sono presentate sotto forma di file scaricabile, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari indicano la cronologia delle versioni nel nome del file.
4. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari forniscono, se disponibili, gli identificativi della persona giuridica (LEI) e i numeri internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) quando fanno riferimento ai soggetti o ai prodotti finanziari nelle informazioni fornite ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3

Indici di riferimento formati da un paniere di indici

Qualora un indice designato come indice di riferimento sia formato da un paniere di indici, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari forniscono le informazioni relative a quell'indice, sia per il paniere sia per ciascun indice del paniere stesso.

CAPO II

TRASPARENZA CIRCA GLI EFFETTI NEGATIVI SUI FATTORI DI SOSTENIBILITÀ

SEZIONE 1

Partecipanti ai mercati finanziari

Articolo 4

Dichiarazione dei partecipanti ai mercati finanziari sulla presa in considerazione dei principali effetti negativi delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

1. Entro il 30 giugno di ogni anno i partecipanti ai mercati finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 4, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) 2019/2088, pubblicano sul proprio sito web, in una sezione separata intitolata «Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità», le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2088, e di cui agli articoli da 4 a 10 del presente regolamento. Tali informazioni coprono il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente e sono pubblicate nella sezione «Informativa sulla sostenibilità» di cui all'articolo 23 del presente regolamento.

2. I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano la dichiarazione di cui al paragrafo 1 nel formato del modello che figura nella tabella 1 dell'allegato I.

3. In deroga al paragrafo 1, per i partecipanti ai mercati finanziari che pubblicano per la prima volta la dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 4, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) 2019/2088, le informazioni di cui al paragrafo 1 coprono il periodo compreso tra la data in cui i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità sono stati presi in considerazione per la prima volta e il 31 dicembre di quell'anno. Tali partecipanti ai mercati finanziari pubblicano le informazioni nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 5

Sezione «Sintesi»

Nella sezione «Sintesi», contenuta nella tabella 1 dell'allegato I, i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono tutte le informazioni seguenti:

- a) il nome del partecipante ai mercati finanziari cui si riferisce la dichiarazione relativa agli effetti negativi sulla sostenibilità;
- b) la considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità;
- c) il periodo di riferimento della dichiarazione;
- d) una sintesi dei principali effetti negativi.

La sezione «Sintesi» nella tabella 1 dell'allegato I è redatta in tutte le lingue seguenti:

- a) una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine del partecipante ai mercati finanziari e, se diversa, una lingua supplementare di uso comune nella sfera della finanza internazionale;
- b) qualora un prodotto finanziario dei partecipanti ai mercati finanziari sia reso disponibile in uno Stato membro ospitante, una delle lingue ufficiali di tale Stato membro ospitante.

Una volta stampata, la sezione «Sintesi» ha una lunghezza massima di due facciate di un foglio A4.

Articolo 6

Descrizione dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

1. Nella sezione «Descrizione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità», contenuta nella tabella 1 dell'allegato I, i partecipanti ai mercati finanziari compilano tutti i campi relativi agli indicatori concernenti i principali effetti negativi delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e aggiungono tutti gli elementi seguenti:

- a) informazioni su uno o più indicatori supplementari sul clima e su altri indicatori connessi all'ambiente, che figurano nella tabella 2 dell'allegato I;
- b) informazioni su uno o più indicatori supplementari in materia di problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva, che figurano nella tabella 3 dell'allegato I;
- c) informazioni su altri eventuali indicatori usati per individuare e valutare ulteriori principali effetti negativi su un fattore di sostenibilità.

2. Nella sezione «Descrizione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità», contenuta nella tabella 1 dell'allegato I, i partecipanti ai mercati finanziari descrivono le azioni adottate nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente e le azioni programmate o gli obiettivi fissati per il successivo periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre per evitare o attenuare i principali effetti negativi individuati.

3. I partecipanti ai mercati finanziari inseriscono nelle colonne «Effetto» nella sezione «Descrizione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità», contenuta nella tabella 1 dell'allegato I, un valore relativo all'effetto come media degli effetti al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ciascun periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 7

Descrizione delle politiche relative all'individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

1. Nella sezione «Descrizione delle politiche relative all'individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità», contenuta nella tabella 1 dell'allegato I, i partecipanti ai mercati finanziari descrivono le politiche relative all'individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità e il modo in cui tali politiche sono aggiornate e applicate, compresi tutti i dati seguenti:

- a) la data in cui l'organismo direttivo del partecipante ai mercati finanziari ha approvato tali politiche;
- b) il modo in cui la responsabilità per l'attuazione di tali politiche è ripartita all'interno di procedure e strategie organizzative;
- c) le metodologie utilizzate per selezionare gli indicatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nonché per individuare e valutare i principali effetti negativi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e in particolare una spiegazione del modo in cui tali metodologie tengono conto della probabilità e della gravità di tali principali effetti negativi, compreso il loro carattere potenzialmente irrimediabile;
- d) eventuali margini di errore associati alle metodologie di cui alla lettera c) del presente paragrafo, con una spiegazione di tale margine;
- e) le fonti di dati utilizzate.

2. Qualora le informazioni relative a uno degli indicatori utilizzati non siano prontamente disponibili, i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono nella sezione «Descrizione delle politiche relative all'individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità», contenuta nella tabella 1 dell'allegato I, i dettagli degli sforzi profusi per ottenere le informazioni direttamente dalle imprese beneficiarie degli investimenti oppure svolgendo ulteriori ricerche, cooperando con fornitori terzi di dati o con esperti esterni, oppure ancora formulando ipotesi ragionevoli.

Articolo 8

Sezione «Politiche di impegno»

1. Nella sezione «Politiche di impegno», contenuta nella tabella 1 dell'allegato I, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti:

- a) se del caso, brevi sintesi delle politiche di impegno di cui all'articolo 3 *octies* della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾;
- b) brevi sintesi di altre eventuali politiche di impegno volte ad attenuare i principali effetti negativi.

2. Le brevi sintesi di cui al paragrafo 1 contengono tutti gli elementi seguenti:

- a) gli indicatori degli effetti negativi considerati nelle politiche di impegno di cui al paragrafo 1;
- b) il modo in cui tali politiche di impegno saranno adattate qualora non vi sia un'attenuazione dei principali effetti negativi per più di uno dei periodi per i quali è stata effettuata la rendicontazione.

⁽¹⁴⁾ Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).

*Articolo 9***Sezione «Riferimenti alle norme internazionali»**

1. Nella sezione «Riferimenti alle norme internazionali», contenuta nella tabella 1 dell'allegato I, i partecipanti ai mercati finanziari descrivono se e in che misura osservano i codici di condotta d'impresa responsabile e le norme riconosciute a livello internazionale in materia di dovuta diligenza e di reportistica e, se del caso, il grado del loro allineamento agli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi.
2. La descrizione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni su tutti gli elementi seguenti:
 - a) gli indicatori utilizzati per prendere in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, che misurano tale osservanza o conformità di cui al paragrafo 1;
 - b) la metodologia e i dati utilizzati per misurare l'osservanza o l'allineamento di cui al paragrafo 1, compresa una descrizione dell'ambito di applicazione, delle fonti di dati e del modo in cui la metodologia utilizzata prevede i principali effetti negativi delle imprese beneficiarie degli investimenti;
 - c) l'eventuale utilizzo di uno scenario climatico lungimirante e in caso positivo il nome e l'ideatore di tale scenario e il momento della sua ideazione;
 - d) qualora non si utilizzi uno scenario climatico lungimirante, una spiegazione del motivo per cui il partecipante ai mercati finanziari ritiene non pertinenti scenari climatici lungimiranti.

*Articolo 10***Raffronto storico**

I partecipanti ai mercati finanziari, che hanno descritto gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità per un periodo precedente a quello per cui le informazioni devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 6, inseriscono nella sezione «Descrizione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità», contenuta nella tabella 1 dell'allegato I, un raffronto storico del periodo per il quale è stata effettuata la rendicontazione con il periodo precedente per il quale è stata effettuata la rendicontazione e, successivamente, con ciascun periodo precedente per il quale è stata effettuata la rendicontazione fino agli ultimi cinque periodi precedenti.

*SEZIONE 2***Consulenti finanziari***Articolo 11***Dichiarazione dei consulenti finanziari sulla presa in considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nelle proprie consulenze in materia di assicurazioni o investimenti**

1. I consulenti finanziari di cui all'articolo 2, punto 11, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2019/2088 che applicano l'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento pubblicano le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento sul proprio sito web in una sezione separata intitolata «Dichiarazione sui principali effetti negativi delle consulenze in materia di assicurazioni sui fattori di sostenibilità».
2. I consulenti finanziari di cui all'articolo 2, punto 11, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2019/2088 che applicano l'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento pubblicano le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento sul proprio sito web in una sezione separata intitolata «Dichiarazione sui principali effetti negativi delle consulenze in materia di investimenti sui fattori di sostenibilità».
3. La dichiarazione e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono dettagli sul processo utilizzato dai consulenti finanziari per selezionare i prodotti finanziari su cui offrono consulenza, compresi tutti gli elementi seguenti:
 - a) il modo in cui i consulenti finanziari utilizzano le informazioni pubblicate dai partecipanti ai mercati finanziari a norma del presente regolamento;

- b) se i consulenti finanziari classificano e selezionano i prodotti finanziari sulla base degli indicatori elencati nella tabella 1 dell'allegato I e di altri eventuali indicatori e, se del caso, una descrizione della metodologia di classificazione e selezione utilizzata;
- c) eventuali criteri o valori limite basati sui principali effetti negativi elencati nella tabella 1 dell'allegato I, utilizzati per selezionare i prodotti finanziari od offrire consulenza finanziaria su di essi.

SEZIONE 3

Dichiarazione dei partecipanti ai mercati finanziari sulla mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e dichiarazione dei consulenti finanziari sulla mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità nella loro consulenza in materia di investimenti o assicurazioni

Articolo 12

Dichiarazione dei partecipanti ai mercati finanziari sulla mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

1. I partecipanti ai mercati finanziari di cui all'articolo 4, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2088 pubblicano le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento sul proprio sito web in una sezione separata intitolata «Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità».
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni seguenti:
 - a) una dichiarazione ben visibile in cui si afferma che il partecipante ai mercati finanziari non prende in considerazione eventuali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità;
 - b) i motivi per cui il partecipante ai mercati finanziari non prende in considerazione eventuali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, se del caso, informazioni sulla possibilità che il partecipante ai mercati finanziari intenda prendere in considerazione tali effetti negativi in riferimento agli indicatori elencati nella tabella 1 dell'allegato I e, in caso affermativo, sulle relative tempistiche.

Articolo 13

Dichiarazione dei consulenti finanziari sulla mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità nelle proprie consulenze in materia di investimenti o assicurazioni

1. I consulenti finanziari di cui all'articolo 2, punto 11, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2019/2088 che applicano l'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), di tale regolamento pubblicano le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), di tale regolamento sul proprio sito web in una sezione separata intitolata «Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle consulenze in materia di assicurazioni sui fattori di sostenibilità».
2. I consulenti finanziari di cui all'articolo 2, punto 11, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2019/2088 che applicano l'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), di tale regolamento pubblicano le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), di tale regolamento sul proprio sito web in una sezione separata intitolata «Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle consulenze in materia di investimenti sui fattori di sostenibilità».
3. La dichiarazione e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono tutte le informazioni seguenti:
 - a) una dichiarazione ben visibile in cui si afferma che il consulente finanziario non prende in considerazione eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità nella propria consulenza in materia di investimenti o assicurazioni;
 - b) i motivi per cui il consulente finanziario non prende in considerazione eventuali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità nella propria consulenza in materia di investimenti o assicurazioni e, se del caso, informazioni sulla possibilità che il consulente finanziario intenda prendere in considerazione tali effetti negativi in riferimento agli indicatori elencati nella tabella 1 dell'allegato I e, in caso affermativo, sulle relative tempistiche.

CAPO III

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE SUL PRODOTTO

SEZIONE 1

Promozione delle caratteristiche ambientali o sociali*Articolo 14***Presentazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari delle informazioni precontrattuali da comunicare a norma dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088**

1. I partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 nel formato del modello che figura nell'allegato II del presente regolamento. Tali informazioni sono comunicate sotto forma di allegato dei documenti o delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088.
2. I partecipanti ai mercati finanziari inseriscono, nel corpo principale dei documenti o delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088, una dichiarazione ben visibile in cui si afferma che le informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali sono disponibili nell'allegato di tali documenti o informazioni.
3. I partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti all'inizio dell'allegato dei documenti o delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088:
 - a) se il prodotto finanziario intenda effettuare investimenti sostenibili;
 - b) se il prodotto finanziario promuova caratteristiche ambientali o sociali, senza avere come obiettivo un investimento sostenibile.

*Articolo 15***Informazioni sugli investimenti sostenibili nella sezione sull'allocazione degli attivi per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali**

1. Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono, nella sezione «In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla tassonomia dell'UE?» contenuta nel modello che figura nell'allegato II, tutte le informazioni seguenti:
 - a) una rappresentazione grafica, sotto forma di diagramma a torta:
 - i) del grado in cui gli investimenti aggregati sono investimenti in attività economiche ecosostenibili, calcolato conformemente all'articolo 17, paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento;
 - ii) del grado in cui gli investimenti aggregati, escluse le esposizioni sovrane, sono investimenti in attività economiche ecosostenibili, calcolato conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del presente regolamento;
 - b) una descrizione degli investimenti sottostanti i prodotti finanziari che sono in attività economiche ecosostenibili, specificando se la conformità di tali investimenti ai requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 sarà soggetta a una garanzia fornita da uno o più revisori o al riesame di uno o più terzi e, in caso affermativo, il nome o i nomi del revisore o del terzo;
 - c) se i prodotti finanziari investono in attività economiche diverse dalle attività economiche ecosostenibili, una spiegazione chiara dei motivi di tali investimenti;
 - d) se i prodotti finanziari hanno esposizioni sovrane e il partecipante ai mercati finanziari non è in grado di valutare in che misura tali esposizioni contribuiscano ad attività economiche ecosostenibili, una spiegazione descrittiva della quota degli investimenti che costituiscono tali esposizioni rispetto al totale degli investimenti.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i partecipanti ai mercati finanziari utilizzano:

- a) lo stesso indicatore fondamentale di prestazione per gli investimenti aggregati in imprese non finanziarie;
- b) lo stesso indicatore fondamentale di prestazione per gli investimenti aggregati nello stesso tipo di imprese finanziarie.

Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che svolgono attività di sottoscrizione dell'assicurazione non vita, l'indicatore fondamentale di prestazione può combinare gli indicatori fondamentali di prestazione dell'investimento e della sottoscrizione, conformemente all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/2178.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la descrizione comprende tutti i seguenti elementi:

- a) per quanto riguarda le società beneficiarie degli investimenti che sono imprese non finanziarie, indicare se il grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili sia misurato in base al fatturato o se, a causa delle caratteristiche del prodotto finanziario, il partecipante ai mercati finanziari abbia deciso che il calcolo è più rappresentativo quando tale grado è misurato in base alle spese in conto capitale o alle spese operative, nonché il motivo di tale decisione, compresa una spiegazione del perché tale decisione sia appropriata per gli investitori nel prodotto finanziario;
- b) qualora le informazioni sul grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili non siano prontamente disponibili dall'informativa pubblica delle società beneficiarie degli investimenti, specificare se il partecipante ai mercati finanziari abbia ottenuto informazioni equivalenti direttamente dalle società beneficiarie degli investimenti o da fornitori terzi;
- c) una ripartizione delle quote minime di investimenti nelle attività economiche di transizione e nelle attività economiche abilitanti, espresse in ciascun caso in percentuale di tutti gli investimenti del prodotto finanziario.

Articolo 16

Informazioni sugli investimenti sostenibili nella sezione sull'allocazione degli attivi per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche sociali

Per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali comprendenti un impegno in investimenti sostenibili con un obiettivo sociale, i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono nella sezione «Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?», contenuta nel modello che figura nell'allegato II, la quota minima di tali investimenti sostenibili.

Articolo 17

Calcolo del grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili

1. Il grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili è calcolato secondo la formula seguente:

$$\frac{\text{valore di mercato di tutti gli investimenti del prodotto finanziario in attività economiche ecosostenibili}}{\text{valore di mercato di tutti gli investimenti del prodotto finanziario}}$$

dove «gli investimenti del prodotto finanziario in attività economiche ecosostenibili» sono pari alla somma dei valori di mercato dei seguenti investimenti del prodotto finanziario:

- a) per i titoli di debito e gli strumenti di capitale delle imprese beneficiarie degli investimenti, laddove una quota delle attività di tali imprese beneficiarie degli investimenti è associata ad attività economiche ecosostenibili, il valore di mercato della quota dei suddetti titoli di debito o strumenti di capitale;
- b) per i titoli di debito diversi da quelli di cui alla lettera a), laddove i termini di tali titoli di debito richiedono che una quota dei proventi sia utilizzata esclusivamente per attività economiche ecosostenibili, il valore di mercato di tale quota;

- c) per le obbligazioni emesse ai sensi della normativa dell'Unione in materia di obbligazioni ecosostenibili, il valore di mercato di tali obbligazioni;
- d) per gli investimenti in attivi immobiliari considerati attività economiche ecosostenibili, il valore di mercato di tali investimenti;
- e) per gli investimenti in attività infrastrutturali considerate attività economiche ecosostenibili, il valore di mercato di tali investimenti;
- f) per gli investimenti in posizioni verso una cartolarizzazione quali definite all'articolo 2, punto 19, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾ con esposizioni sottostanti in attività economiche ecosostenibili, il valore di mercato della quota di tali esposizioni;
- g) per gli investimenti nei prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, il valore di mercato della quota di tali prodotti finanziari che rappresenta il grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili, calcolato conformemente al presente articolo.

Il grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili è calcolato applicando la metodologia utilizzata per calcolare le posizioni corte nette di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la quota di attività delle imprese beneficiarie degli investimenti associata ad attività economiche ecosostenibili è calcolata sulla base degli indicatori fondamentali di prestazione più adatti per gli investimenti del prodotto finanziario, utilizzando le informazioni seguenti:

- a) per le imprese beneficiarie degli investimenti di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/852, le informative effettuate da dette imprese in conformità di tale articolo;
- b) per le altre imprese beneficiarie degli investimenti, informazioni equivalenti ottenute dal partecipante ai mercati finanziari direttamente dalle imprese beneficiarie degli investimenti o da fornitori terzi.

3. Per le informative di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), nel caso di imprese beneficiarie degli investimenti che sono imprese non finanziarie soggette all'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario a norma del regolamento delegato (UE) 2021/2178 e di altre imprese non finanziarie non soggette a tale obbligo, il calcolo di cui al paragrafo 2 utilizza il fatturato come tipo di indicatore fondamentale di prestazione per tutte le imprese non finanziarie.

4. In deroga al paragrafo 3, se, a causa delle caratteristiche del prodotto finanziario, le spese in conto capitale o le spese operative permettono di effettuare un calcolo più rappresentativo del grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili, il calcolo può basarsi su quello di questi due indicatori fondamentali di prestazione che risulta più idoneo. Nel caso di imprese beneficiarie degli investimenti che sono imprese finanziarie soggette all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 e di altre imprese finanziarie non soggette a tale obbligo, il calcolo di cui al paragrafo 2 utilizza gli indicatori fondamentali di prestazione di cui all'allegato III, sezione 1.1, lettere da b) a e), del regolamento delegato (UE) 2021/2178.

5. Per le informative di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto ii), all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto ii), all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto iii), e all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), punto iii), si applicano i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, salvo che le esposizioni sovrane sono escluse dal calcolo del numeratore e del denominatore della formula di cui al paragrafo 1.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (*credit default swap*) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

SEZIONE 2

Obiettivo di investimento sostenibile

Articolo 18

Presentazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari delle informazioni precontrattuali per i prodotti finanziari da comunicare a norma dell'articolo 9, paragrafi da 1 a 4 bis, del regolamento (UE) 2019/2088

1. I partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni, da comunicare a norma dell'articolo 9, paragrafi da 1 a 4 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e della presente sezione in un allegato del documento o delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088. Essi presentano tali informazioni nel formato del modello che figura nell'allegato III del presente regolamento.
2. I partecipanti ai mercati finanziari inseriscono, nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088, una dichiarazione ben visibile in cui si afferma che le informazioni sull'investimento sostenibile sono disponibili nell'allegato.
3. I partecipanti ai mercati finanziari inseriscono, all'inizio dell'allegato del documento o delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088, una dichiarazione secondo la quale il prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili.

Articolo 19

Informazioni sugli investimenti sostenibili per i prodotti finanziari con l'obiettivo di investimento sostenibile

1. Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono, nella sezione «Quali sono l'allocazione delle attività e la quota minima di investimenti sostenibili?» contenuta nel modello che figura nell'allegato III, tutte le informazioni seguenti:
 - a) una rappresentazione grafica, sotto forma di diagramma a torta:
 - i) conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto i), del presente regolamento;
 - ii) conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente regolamento;
 - b) una descrizione conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
 - c) se i prodotti finanziari investono in attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale e non sono attività economiche ecosostenibili, una spiegazione chiara dei motivi di tali investimenti;
 - d) se i prodotti finanziari hanno esposizioni sovrane e il partecipante ai mercati finanziari non è in grado di valutare in che misura tali esposizioni contribuiscano ad attività economiche ecosostenibili, una spiegazione descrittiva della quota degli investimenti che costituiscono tali esposizioni rispetto al totale degli investimenti.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i partecipanti ai mercati finanziari applicano l'articolo 15, paragrafo 2.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i partecipanti ai mercati finanziari applicano l'articolo 15, paragrafo 3.
4. Per i prodotti finanziari che investono in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono, nella sezione «Quali sono l'allocazione delle attività e la quota minima di investimenti sostenibili?» contenuta nel modello che figura nell'allegato III, la quota minima di tali investimenti.

SEZIONE 3

Prodotti finanziari con opzioni di investimento

Articolo 20

Prodotti finanziari con una o più opzioni di investimento sottostanti che permettono di considerare tali prodotti finanziari come prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

1. In deroga agli articoli da 14 a 17, qualora un prodotto finanziario offra all'investitore opzioni di investimento e una o più di tali opzioni di investimento permettono di considerare tale prodotto finanziario come un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali o sociali, i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 una dichiarazione ben visibile in cui si confermano tutti gli elementi seguenti:

- a) il prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali;
- b) il rispetto di tali caratteristiche ambientali o sociali è subordinato a investimenti effettuati dal prodotto finanziario in almeno una delle opzioni di investimento menzionate nell'elenco di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e alla detenzione di almeno una di tali opzioni durante il periodo di detenzione del prodotto finanziario;
- c) ulteriori informazioni su tali caratteristiche sono reperibili negli allegati di cui al paragrafo 3 del presente articolo o, se del caso, tramite i riferimenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

2. La dichiarazione ben visibile di cui al paragrafo 1 è corredata di tutti gli elementi seguenti:

- a) un elenco delle opzioni di investimento di cui al paragrafo 3, presentato in conformità delle categorie di opzioni di investimento di cui alle lettere a), b) e c) di tale paragrafo;
- b) le quote delle opzioni di investimento all'interno di ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), in rapporto al numero totale di opzioni di investimento offerte dal prodotto finanziario.

3. I partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti negli allegati del documento o delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 per le categorie seguenti di opzioni di investimento:

- a) per ciascuna opzione di investimento considerata un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali o sociali, le informazioni di cui agli articoli da 14 a 17 del presente regolamento;
- b) per ciascuna opzione di investimento considerata un prodotto finanziario che ha come obiettivo investimenti sostenibili, le informazioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
- c) per ciascuna opzione di investimento che ha come obiettivo investimenti sostenibili e che non è un prodotto finanziario, le informazioni sull'obiettivo di investimento sostenibile.

4. I partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera a), nel formato del modello che figura nell'allegato II e le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b), nel formato del modello che figura nell'allegato III.

5. In deroga al paragrafo 3, qualora un prodotto finanziario offra all'investitore una gamma di opzioni di investimento tale che non sia possibile fornire le informazioni su tali opzioni di investimento negli allegati del documento o delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 in maniera chiara e concisa a causa del numero di allegati necessari, i partecipanti ai mercati finanziari possono fornire le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo inserendo nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 riferimenti agli allegati delle informative richieste dalle direttive, dai regolamenti e dalle disposizioni nazionali di cui a tale paragrafo in cui possono essere reperite tali informazioni.

*Articolo 21***Prodotti finanziari con opzioni di investimento sottostanti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili**

1. In deroga agli articoli 18 e 19, qualora un prodotto finanziario offra all'investitore opzioni di investimento, e tali opzioni di investimento abbiano tutte come obiettivo investimenti sostenibili, i partecipanti ai mercati finanziari confermano, in una dichiarazione ben visibile nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 che il prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili e che le informazioni relative a tale obiettivo sono reperibili negli allegati del documento o delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 o, se del caso, tramite i riferimenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
2. La dichiarazione ben visibile di cui al paragrafo 1 è corredata di tutti gli elementi seguenti:
 - a) un elenco delle opzioni di investimento di cui al paragrafo 3, presentato in conformità di categorie di opzioni di investimento di cui alle lettere a) e b) di tale paragrafo;
 - b) le quote di ciascuna delle categorie di opzioni di investimento di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), all'interno di ciascuna di tali categorie, in rapporto al numero totale di opzioni di investimento offerte dal prodotto finanziario.
3. I partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti negli allegati del documento o delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 per le categorie seguenti di opzioni di investimento:
 - a) per ciascuna opzione di investimento considerata un prodotto finanziario che ha come obiettivo investimenti sostenibili, le informazioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
 - b) per ciascuna opzione di investimento che ha come obiettivo investimenti sostenibili e che non è un prodotto finanziario, le informazioni sull'obiettivo di investimento sostenibile.
4. I partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera a), conformemente al modello che figura nell'allegato III.
5. In deroga al paragrafo 3, qualora un prodotto finanziario offra all'investitore una gamma di opzioni di investimento tale che non sia possibile fornire le informazioni concernenti tali opzioni di investimento negli allegati del documento o delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 in maniera chiara e concisa, a causa del numero di allegati necessari, i partecipanti ai mercati finanziari possono fornire le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo inserendo nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 riferimenti agli allegati delle informative applicabili richieste dalle direttive, dai regolamenti e dalle disposizioni nazionali di cui a tale paragrafo in cui possono essere reperite tali informazioni.

*Articolo 22***Informazioni sulle opzioni di investimento sottostanti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili e non sono esse stesse prodotti finanziari**

Le informazioni sull'obiettivo degli investimenti sostenibili di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera c), e all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), contengono tutti gli elementi seguenti:

- a) la descrizione dell'obiettivo di investimento sostenibile;
- b) un elenco degli indicatori utilizzati per misurare il raggiungimento di tale obiettivo di investimento sostenibile;
- c) una descrizione del modo in cui gli investimenti non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile, comprendente tutti gli elementi seguenti:
 - i) il modo in cui si tiene conto degli indicatori degli effetti negativi nella tabella 1 dell'allegato I e di eventuali indicatori pertinenti nelle tabelle 2 e 3 di tale allegato;

- ii) se l'investimento sostenibile sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

CAPO IV

INFORMATIVA SUL PRODOTTO PUBBLICATA SUL SITO WEB

Articolo 23

Sezione del sito web dedicata all'informativa contenente informazioni sulla sostenibilità dei prodotti finanziari

I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano, per ciascun prodotto finanziario, le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088 in una sezione separata intitolata «Informativa sulla sostenibilità» nella stessa parte del loro sito web in cui sono pubblicate le altre informazioni concernenti il prodotto finanziario, comprese le comunicazioni di marketing. I partecipanti ai mercati finanziari individuano chiaramente il prodotto finanziario cui si riferiscono le informazioni nella sezione dell'informativa sulla sostenibilità e indicano in maniera ben visibile le caratteristiche ambientali o sociali oppure l'obiettivo di investimento sostenibile di tale prodotto finanziario.

SEZIONE 1

Informativa sul prodotto pubblicata sul sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

Articolo 24

Sezioni dell'informativa sul prodotto pubblicata sul sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

Per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088, e agli articoli da 25 a 36 del presente regolamento nell'ordine seguente e inserendo tutte le sezioni seguenti, intitolate:

- a) «Sintesi»;
- b) «Nessun obiettivo di investimento sostenibile»;
- c) «Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario»;
- d) «Strategia di investimento»;
- e) «Quota degli investimenti»;
- f) «Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali»;
- g) «Metodologie»;
- h) «Fonti e trattamento dei dati»;
- i) «Limitazioni delle metodologie e dei dati»;
- j) «Dovuta diligenza»;
- k) «Politiche di impegno»;
- l) qualora un indice sia stato designato come indice di riferimento per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario, «Indice di riferimento designato».

*Articolo 25***Sezione «Sintesi» del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali**

1. Nella sezione del sito web «Sintesi» di cui all'articolo 24, lettera a), i partecipanti ai mercati finanziari sintetizzano tutte le informazioni contenute nelle diverse sezioni di cui a tale articolo in merito ai prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali. Una volta stampata, la sezione «Sintesi» ha una lunghezza massima di due facciate di un foglio A4.
2. La sezione del sito web «Sintesi» di cui all'articolo 24, lettera a), è redatta almeno nelle lingue seguenti:
 - a) una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine e, se diversa e qualora il prodotto finanziario sia reso disponibile in più di uno Stato membro, una lingua supplementare di uso comune nella sfera della finanza internazionale;
 - b) qualora un prodotto finanziario sia reso disponibile in uno Stato membro ospitante, una delle lingue ufficiali di tale Stato membro ospitante.

*Articolo 26***Sezione «Nessun obiettivo di investimento sostenibile» del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali**

1. Nella sezione del sito web «Nessun obiettivo di investimento sostenibile» di cui all'articolo 24, lettera b), i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono la dichiarazione seguente: «Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile».
2. Qualora il prodotto finanziario si impegni a effettuare uno o più investimenti sostenibili, i partecipanti ai mercati finanziari illustrano, nella sezione del sito web «Nessun obiettivo di investimento sostenibile» di cui all'articolo 24, lettera b), in che modo l'investimento sostenibile non arreca un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile, inserendo tutti gli elementi seguenti:
 - a) il modo in cui si tiene conto degli indicatori degli effetti negativi nella tabella 1 dell'allegato I e di eventuali indicatori pertinenti nelle tabelle 2 e 3 di tale allegato I;
 - b) se l'investimento sostenibile sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

*Articolo 27***Sezione «Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario» del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali**

Nella sezione del sito web «Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario» di cui all'articolo 24, lettera c), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono le caratteristiche ambientali o sociali promosse dai prodotti finanziari.

*Articolo 28***Sezione «Strategia di investimento» del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali**

Nella sezione del sito web «Strategia di investimento» di cui all'articolo 24, lettera d), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono tutti gli elementi seguenti:

- a) la strategia di investimento usata per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario;

- b) la politica adottata per valutare le prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti, anche per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

Articolo 29

Sezione «Quota degli investimenti» del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

Nella sezione del sito web «Quota degli investimenti» di cui all'articolo 24, lettera e), i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono le informazioni di cui all'articolo 14 e distinguono tra esposizioni dirette nei soggetti che beneficiano degli investimenti e tutti gli altri tipi di esposizioni in tali soggetti.

Articolo 30

Sezione «Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali» del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

Nella sezione del sito web «Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali» di cui all'articolo 24, lettera f), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono in che modo le caratteristiche ambientali o sociali, promosse dal prodotto finanziario, e gli indicatori di sostenibilità usati per misurare il rispetto di ciascuna di tali caratteristiche ambientali o sociali, promosse dal prodotto finanziario, sono monitorati lungo l'intero ciclo di vita del prodotto finanziario, nonché i relativi meccanismi di controllo interno o esterno.

Articolo 31

Sezione «Metodologie relative alle caratteristiche ambientali o sociali» del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

Nella sezione del sito web «Metodologie relative alle caratteristiche ambientali o sociali» di cui all'articolo 24, lettera g), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono le metodologie utilizzate per misurare in che modo si soddisfino le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

Articolo 32

Sezione «Fonti e trattamento dei dati» del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

Nella sezione del sito web «Fonti e trattamento dei dati» di cui all'articolo 24, lettera h), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono tutti gli elementi seguenti:

- a) le fonti di dati utilizzate per soddisfare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario;
- b) le misure adottate per garantire la qualità dei dati;
- c) le modalità di trattamento dei dati;
- d) la quota dei dati che sono stimati.

Articolo 33

Sezione «Limitazioni delle metodologie e dei dati» del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

Nella sezione del sito web «Limitazioni delle metodologie e dei dati» di cui all'articolo 24, lettera i), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono tutti gli elementi seguenti:

- a) eventuali limitazioni delle metodologie di cui all'articolo 24, lettera g), e delle fonti di dati di cui all'articolo 24, lettera h);

- b) come tali limitazioni non influiscano sul modo in cui sono soddisfatte le caratteristiche ambientali o sociali promosse del prodotto finanziario.

Articolo 34

Sezione «Dovuta diligenza» del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

Nella sezione del sito web «Dovuta diligenza» di cui all'articolo 24, lettera j), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono la dovuta diligenza esercitata sugli attivi sottostanti del prodotto finanziario, compresi i controlli interni ed esterni su tale dovuta diligenza.

Articolo 35

Sezione «Politiche di impegno» del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

Nella sezione del sito web «Politiche di impegno» di cui all'articolo 24, lettera k), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono le politiche di impegno attuate qualora l'impegno faccia parte della strategia di investimenti ambientali o sociali, comprese eventuali procedure di gestione applicabili a controversie sulla sostenibilità nelle imprese beneficiarie degli investimenti.

Articolo 36

Sezione «Indice di riferimento designato» del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

1. Nella sezione del sito web «Indice di riferimento designato» di cui all'articolo 24, lettera l), i partecipanti ai mercati finanziari indicano se un indice sia stato designato come indice di riferimento per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario, e il modo in cui tale indice sia allineato con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario, compresi i dati di entrata, le metodologie utilizzate per selezionare tali dati, le metodologie di riequilibrio e il modo in cui è calcolato l'indice.

2. Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in tutto o in parte sul sito web dell'amministratore dell'indice di riferimento, si fornisce un collegamento ipertestuale a tali informazioni.

SEZIONE 2

Informativa sul prodotto pubblicata sul sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili

Articolo 37

Informativa sul prodotto pubblicata sul sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili

Per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088, e agli articoli da 38 a 49 del presente regolamento nell'ordine seguente e inserendo tutte le sezioni seguenti, intitolate:

- a) «Sintesi»;
- b) «Nessun danno significativo all'obiettivo di investimento sostenibile»;
- c) «Obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario»;
- d) «Strategia di investimento»;
- e) «Quota degli investimenti»;

- f) «Monitoraggio dell'obiettivo di investimento sostenibile»;
- g) «Metodologie»;
- h) «Fonti e trattamento dei dati»;
- i) «Limitazioni delle metodologie e dei dati»;
- j) «Dovuta diligenza»;
- k) «Politiche di impegno»;
- l) «Raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile».

Articolo 38

Sezione «Sintesi» del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili

1. Nella sezione del sito web «Sintesi» di cui all'articolo 37, lettera a), i partecipanti ai mercati finanziari sintetizzano tutte le informazioni contenute nelle diverse sezioni di cui all'articolo 37 in merito ai prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili. Una volta stampata, la sezione «Sintesi» ha una lunghezza massima di due facciate di un foglio A4.
2. La sezione del sito web «Sintesi» di cui all'articolo 37, lettera a), è redatta almeno nelle lingue seguenti:
 - a) una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine e, se diversa e qualora il prodotto finanziario sia reso disponibile in più di uno Stato membro, una lingua supplementare di uso comune nella sfera della finanza internazionale;
 - b) qualora un prodotto finanziario sia reso disponibile in uno Stato membro ospitante, una delle lingue ufficiali di tale Stato membro ospitante.

Articolo 39

Sezione «Nessun danno significativo all'obiettivo di investimento sostenibile» del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili

Nella sezione del sito web «Nessun danno significativo all'obiettivo di investimento sostenibile» di cui all'articolo 37, lettera b), i partecipanti ai mercati finanziari spiegano se e per quale motivo gli investimenti del prodotto finanziario non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi di investimento sostenibile e forniscono tutte le informazioni seguenti:

- a) il modo in cui si tiene conto degli indicatori degli effetti negativi nella tabella 1 dell'allegato I e di eventuali indicatori pertinenti nelle tabelle 2 e 3 di tale allegato;
- b) se l'investimento sostenibile sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

Articolo 40

Sezione «Obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario» del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili

Nella sezione del sito web «Obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario» di cui all'articolo 37, lettera c), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono l'obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario.

*Articolo 41***Sezione «Strategia di investimento» del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili**

Nella sezione del sito web «Strategia di investimento» di cui all'articolo 37, lettera d), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono tutti gli elementi seguenti:

- a) la strategia di investimento utilizzata per raggiungere l'obiettivo di investimento sostenibile;
- b) la politica adottata per valutare le prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti, anche per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

*Articolo 42***Sezione «Quota degli investimenti» del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili**

Nella sezione del sito web «Quota degli investimenti» di cui all'articolo 37, lettera e), i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono le informazioni di cui alla sezione «Quali sono l'allocazione delle attività e la quota minima di investimenti sostenibili?» nel modello che figura nell'allegato III del presente regolamento e distinguono tra esposizioni dirette nei soggetti che beneficiano degli investimenti e tutti gli altri tipi di esposizioni in tali soggetti.

*Articolo 43***Sezione «Monitoraggio dell'obiettivo di investimento sostenibile» del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili**

Nella sezione del sito web «Monitoraggio dell'obiettivo di investimento sostenibile» di cui all'articolo 37, lettera f), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono in che modo l'obiettivo di investimento sostenibile e gli indicatori di sostenibilità usati per misurare il raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile sono monitorati lungo l'intero ciclo di vita del prodotto finanziario, nonché i relativi meccanismi di controllo interno o esterno.

*Articolo 44***Sezione «Metodologie» del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili**

Nella sezione del sito web «Metodologie» di cui all'articolo 37, lettera g), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono le metodologie utilizzate per misurare il raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile e il modo in cui gli indicatori di sostenibilità sono utilizzati per misurare il raggiungimento di tale obiettivo di investimento sostenibile.

*Articolo 45***Sezione «Fonti e trattamento dei dati» del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili**

Nella sezione del sito web «Fonti e trattamento dei dati» di cui all'articolo 37, lettera h), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono tutti gli elementi seguenti:

- a) le fonti di dati utilizzate per raggiungere l'obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario;
- b) le misure adottate per garantire la qualità dei dati;
- c) le modalità di trattamento dei dati;
- d) la quota dei dati che sono stimati.

*Articolo 46***Sezione «Limitazioni delle metodologie e dei dati» del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili**

Nella sezione del sito web «Limitazioni delle metodologie e dei dati» di cui all'articolo 37, lettera i), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono tutti gli elementi seguenti:

- a) eventuali limitazioni delle metodologie di cui all'articolo 37, lettera g), e delle fonti di dati di cui all'articolo 37, lettera h);
- b) il motivo per cui tali limitazioni non influiscono sul raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile.

*Articolo 47***Sezione «Dovuta diligenza» del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili**

Nella sezione del sito web «Dovuta diligenza» di cui all'articolo 37, lettera j), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono la dovuta diligenza esercitata sugli attivi sottostanti del prodotto finanziario, compresi i controlli interni ed esterni su tale dovuta diligenza.

*Articolo 48***Sezione «Politiche di impegno» del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili**

Nella sezione del sito web «Politiche di impegno» di cui all'articolo 37, lettera k), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono le politiche di impegno attuate qualora l'impegno faccia parte dell'obiettivo di investimento sostenibile, comprese eventuali procedure di gestione applicabili a controversie sulla sostenibilità nelle imprese beneficiarie degli investimenti.

*Articolo 49***Sezione «Raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile» del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili**

1. Nella sezione del sito web «Raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile» di cui all'articolo 37, lettera l), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono tutti gli elementi seguenti:

- a) per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili e per cui un indice è stato designato come indice di riferimento, il modo in cui tale indice è allineato all'obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario, compresi i dati di entrata, le metodologie utilizzate per selezionare tali dati, le metodologie di riequilibrio e il modo in cui è calcolato l'indice;
- b) per i prodotti finanziari il cui obiettivo è una riduzione delle emissioni di carbonio, una dichiarazione in cui si afferma che l'indice di riferimento è considerato un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 23 bis e 23 ter, del regolamento (UE) 2016/1011 e un collegamento ipertestuale all'indirizzo a cui è reperibile la metodologia utilizzata per il calcolo di tali indici.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), qualora le informazioni di cui a tale punto siano pubblicate in tutto o in parte sul sito web dell'amministratore dell'indice di riferimento, si fornisce un collegamento ipertestuale a tali informazioni.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), qualora non sia disponibile alcun indice di riferimento UE di transizione climatica o indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 23 bis e 23 ter, del regolamento (UE) 2016/1011, la sezione del sito web «Raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile» di cui all'articolo 38, lettera l), del presente regolamento segnala questo fatto e spiega in che modo sia garantito il costante sforzo di ridurre le emissioni di carbonio, nella prospettiva di raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi. I partecipanti ai mercati finanziari spiegano in che misura il prodotto finanziario rispetta i requisiti metodologici di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1818.

CAPO V

INFORMATIVA SUL PRODOTTO NELLE RELAZIONI PERIODICHE

SEZIONE 1

Promozione delle caratteristiche ambientali o sociali*Articolo 50***Requisiti in materia di presentazione e contenuto delle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali**

1. Per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, i partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088 in un allegato del documento o delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento nel formato del modello che figura nell'allegato IV del presente regolamento.
2. I partecipanti ai mercati finanziari inseriscono, nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088, una dichiarazione ben visibile in cui si afferma che le informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali sono disponibili in tale allegato.

*Articolo 51***Rispetto delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dai prodotti finanziari**

Nella sezione «In che misura sono state soddisfatte le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo prodotto finanziario?» contenuta nel modello di cui all'allegato IV del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti:

- a) la misura in cui le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario sono state soddisfatte durante il periodo interessato dalla relazione periodica, compresa la prestazione degli indicatori di sostenibilità usati per misurare in che modo ciascuna di tali caratteristiche ambientali o sociali sia stata soddisfatta e quali strumenti derivati siano stati eventualmente utilizzati per soddisfare tali caratteristiche ambientali o sociali;
- b) per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, l'individuazione degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 di tale regolamento cui ha contribuito l'investimento sostenibile sottostante il prodotto finanziario;
- c) qualora il partecipante ai mercati finanziari abbia presentato in precedenza almeno una relazione periodica conforme alla presente sezione per il prodotto finanziario, un raffronto storico tra il periodo interessato dalla relazione periodica e i periodi interessati dalle precedenti relazioni periodiche;
- d) per i prodotti finanziari che comprendevano un impegno a effettuare investimenti sostenibili, una spiegazione del modo in cui tali investimenti sostenibili abbiano contribuito agli obiettivi di investimento sostenibile di cui all'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088, senza arrecare un danno significativo a nessuno di tali obiettivi durante il periodo interessato dalla relazione periodica; la spiegazione comprende tutti gli elementi seguenti:
 - i) il modo in cui si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi nella tabella 1 dell'allegato I e di eventuali indicatori pertinenti nelle tabelle 2 e 3 di tale allegato;
 - ii) se l'investimento sostenibile fosse in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo;

- e) informazioni riguardanti i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di cui alla sezione «Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?» contenuta nel modello che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 52

Principali investimenti per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

1. La sezione «Quali sono stati i principali investimenti di questo prodotto finanziario?» contenuta nel modello di cui all'allegato IV del presente regolamento contiene un elenco, in ordine decrescente di dimensioni, dei quindici investimenti che costituiscono la quota maggiore di investimenti del prodotto finanziario durante il periodo interessato dalla relazione periodica; l'elenco comprende il settore e i paesi in cui sono stati effettuati tali investimenti.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora il numero di investimenti che costituiscono il 50 % degli investimenti del prodotto finanziario durante il periodo interessato dalla relazione periodica sia inferiore a quindici, la sezione di cui al paragrafo 1 contiene un elenco di tali investimenti, in ordine decrescente di dimensioni; l'elenco comprende i settori e i paesi in cui sono stati effettuati tali investimenti.

Articolo 53

Allocazione degli attivi per prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

Nella sezione «Qual è l'allocazione degli attivi?» contenuta nel modello di cui all'allegato IV del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono una descrizione degli investimenti del prodotto finanziario, che comprenda tutti gli elementi seguenti:

- a) le quote degli investimenti del prodotto finanziario che hanno rispettato le caratteristiche ambientali o sociali promosse durante il periodo interessato dalla relazione periodica;
- b) lo scopo degli investimenti rimanenti durante il periodo interessato dalla relazione periodica, compresa una descrizione di eventuali garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale, e se tali investimenti siano usati come strumenti di copertura, riguardino contante detenuto come liquidità accessoria oppure siano investimenti per i quali i dati sono insufficienti.

Articolo 54

Quota degli investimenti in diversi settori e sottosettori economici

Nella sezione «In quali settori economici sono stati effettuati gli investimenti?» contenuta nel modello che figura nell'allegato IV del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono informazioni sulla quota degli investimenti durante il periodo interessato dalla relazione periodica in diversi settori e sottosettori, compresi i settori e i sottosettori dell'economia che ottengono ricavi dalla prospezione, dall'estrazione, dalla produzione, dalla trasformazione, dal deposito, dalla raffinazione o dalla distribuzione, compresi il trasporto, lo stoccaggio e il commercio, dei combustibili fossili ai sensi dell'articolo 2, punto 62, del regolamento (UE) 2018/1999 Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Articolo 55

Informazioni sugli investimenti in attività economiche ecosostenibili per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali

1. Qualora i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 comprendevano un impegno a effettuare investimenti in attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale ai sensi dell'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088, la sezione «Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?» contenuta nel modello che figura nell'allegato IV indica tutte le informazioni seguenti:

- a) una ripartizione della quota di investimenti per ciascuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 cui tali investimenti hanno contribuito;
- b) una descrizione degli investimenti in attività economiche ecosostenibili durante il periodo interessato dalla relazione periodica, comprendente gli elementi seguenti:
 - i) se la conformità di tali investimenti ai requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 sia stata soggetta a una garanzia fornita da uno o più revisori o al riesame di uno o più terzi e, in caso affermativo, il nome o i nomi del revisore o del terzo;
 - ii) una rappresentazione grafica, sotto forma di diagramma a torta, degli investimenti aggregati in attività economiche ecosostenibili durante il periodo interessato dalla relazione periodica, calcolati conformemente all'articolo 17, paragrafi da 1 a 4;
 - iii) una rappresentazione grafica, sotto forma di diagramma a torta, del grado in cui gli investimenti aggregati sono in attività economiche ecosostenibili durante il periodo interessato dalla relazione periodica, ma escluse le esposizioni sovrane, calcolati conformemente all'articolo 17, paragrafo 5;
 - iv) le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b);
 - v) una ripartizione delle quote di investimenti, durante il periodo interessato dalla relazione periodica, nelle attività economiche di transizione e nelle attività economiche abilitanti, espresse in ciascun caso in percentuale di tutti gli investimenti del prodotto finanziario;
 - vi) qualora il prodotto finanziario abbia effettuato investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale, ma in attività economiche che non sono ecosostenibili, una spiegazione chiara dei motivi di tali investimenti;
 - vii) qualora il partecipante ai mercati finanziari abbia presentato in precedenza almeno una relazione periodica conforme alla presente sezione per il prodotto finanziario, un raffronto storico tra il grado in cui gli investimenti sono stati effettuati in attività economiche ecosostenibili durante il periodo interessato dalla relazione periodica e il medesimo dato registrato durante i periodi precedenti;
 - viii) qualora il partecipante ai mercati finanziari non sia stato in grado di valutare in che misura le esposizioni sovrane abbiano contribuito ad attività economiche ecosostenibili durante il periodo interessato dalla relazione periodica, una spiegazione descrittiva dei motivi e dell'entità di tali esposizioni sul totale degli investimenti.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), si applicano tutti gli elementi seguenti:

- a) in sede di aggregazione degli investimenti nelle imprese non finanziarie, il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative sono calcolati e inclusi nella rappresentazione grafica;
- b) in sede di aggregazione degli investimenti nelle imprese finanziarie, il fatturato e le spese in conto capitale sono calcolati e inclusi, se del caso, nella rappresentazione grafica;

- c) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che svolgono attività di sottoscrizione dell'assicurazione non vita, l'indicatore fondamentale di prestazione può essere una combinazione degli indicatori fondamentali di prestazione dell'investimento e della sottoscrizione, conformemente all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/2178.

Articolo 56

Informazioni per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche sociali

Per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali comprendenti un impegno in investimenti sostenibili con un obiettivo sociale, la sezione «Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?» contenuta nel modello che figura nell'allegato IV indica la quota di tali investimenti sostenibili.

Articolo 57

Prestazione sostenibile dell'indice designato come indice di riferimento per le caratteristiche ambientali o sociali

1. Nella sezione «Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice di riferimento designato?» contenuta nel modello di cui all'allegato IV del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono, per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, tutte le informazioni seguenti:
 - a) una spiegazione del modo in cui l'indice designato come indice di riferimento differisce da un indice generale di mercato pertinente, compresa la prestazione, durante il periodo interessato dalla relazione periodica, degli indicatori di sostenibilità considerati pertinenti dal partecipante ai mercati finanziari per determinare l'allineamento dell'indice alle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario e i fattori ambientali, sociali e di governance menzionati nella dichiarazione sull'indice di riferimento pubblicata dall'amministratore dell'indice di riferimento ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011;
 - b) un raffronto tra la prestazione del prodotto finanziario e gli indicatori che misurano i fattori di sostenibilità dell'indice di cui alla lettera a), durante il periodo interessato dalla relazione periodica;
 - c) un raffronto tra la prestazione del prodotto finanziario e un indice generale di mercato pertinente durante il periodo interessato dalla relazione periodica.
2. I raffronti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono presentati, se del caso, sotto forma di tabella o sotto forma di rappresentazione grafica.

SEZIONE 2

Obiettivo di investimento sostenibile

Articolo 58

Requisiti in materia di presentazione e contenuto delle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili

Per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili i partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088 in un allegato del documento o delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento nel formato del modello che figura nell'allegato V del presente regolamento. I partecipanti ai mercati finanziari inseriscono, nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088, una dichiarazione ben visibile in cui si afferma che le informazioni sull'investimento sostenibile sono disponibili in tale allegato.

Articolo 59

Raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario

Nella sezione «In che misura è stato raggiunto l'obiettivo di investimento sostenibile di questo prodotto finanziario?» contenuta nel modello che figura nell'allegato V, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti:

- a) la misura in cui l'obiettivo di investimento sostenibile è stato raggiunto durante il periodo interessato dalla relazione periodica, compresa la prestazione:
 - i) degli indicatori di sostenibilità di cui alla sottosezione «Quali indicatori di sostenibilità si utilizzano per misurare il raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile di questo prodotto finanziario?» della sezione «Qual è l'obiettivo di investimento sostenibile di questo prodotto finanziario?» contenuta nel modello che figura nell'allegato III del presente regolamento;
 - ii) di eventuali strumenti derivati di cui alla sottosezione «In che modo l'utilizzo di strumenti derivati consegue l'obiettivo di investimento sostenibile?» della sezione «Quali sono l'allocazione delle attività e la quota minima di investimenti sostenibili?» contenuta nel modello che figura nell'allegato III del presente regolamento, utilizzati per raggiungere l'obiettivo di investimento sostenibile;
- b) per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, l'individuazione degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 di tale regolamento cui ha contribuito l'investimento sostenibile sottostante il prodotto finanziario;
- c) per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088, informazioni sul modo in cui l'obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio è stato allineato con l'accordo di Parigi, contenenti una descrizione del contributo del prodotto finanziario, durante il periodo interessato dalla relazione periodica, al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi, anche rispetto agli indici di riferimento UE di transizione climatica o agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, ai fattori ambientali, sociali e di governance e ai criteri presi in considerazione dall'amministratore dell'indice di riferimento ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/1818;
- d) qualora i partecipanti ai mercati finanziari abbiano presentato in precedenza almeno una relazione periodica conforme alla presente sezione per il prodotto finanziario, un raffronto storico tra il periodo corrente interessato dalla relazione periodica e i periodi precedenti;
- e) una spiegazione del modo in cui gli investimenti sostenibili abbiano contribuito all'obiettivo di investimento sostenibile, senza arrecare un danno significativo a nessuno degli obiettivi di investimento sostenibile durante il periodo interessato dalla relazione periodica; la spiegazione comprende tutti gli elementi seguenti:
 - i) il modo in cui si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi nella tabella 1 dell'allegato I e di eventuali indicatori pertinenti nelle tabelle 2 e 3 di tale allegato;
 - ii) se l'investimento sostenibile fosse in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo;
- f) informazioni riguardanti i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di cui alla sezione «Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?» contenuta nel modello che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 60

Principali investimenti per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili

1. Nella sezione «Quali sono stati i principali investimenti di questo prodotto finanziario?» contenuta nel modello di cui all'allegato V, i partecipanti ai mercati finanziari elencano, in ordine decrescente di dimensioni, i quindici investimenti che costituiscono la quota maggiore di investimenti del prodotto finanziario durante il periodo interessato dalla relazione periodica; l'elenco comprende i settori e i paesi in cui tali investimenti sono stati effettuati.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora il numero di investimenti che costituiscono il 50 % degli investimenti del prodotto finanziario durante il periodo interessato dalla relazione periodica sia inferiore a quindici, la sezione di cui al paragrafo 1 contiene un elenco di tali investimenti, in ordine decrescente di dimensioni; l'elenco comprende i settori e i paesi in cui sono stati effettuati tali investimenti.

Articolo 61

Quota degli investimenti in materia di sostenibilità per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili

Nella sezione «Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?» contenuta nel modello che figura nell'allegato V, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti:

- a) le quote degli investimenti del prodotto finanziario che hanno contribuito all'obiettivo di investimento sostenibile;
- b) lo scopo degli investimenti rimanenti durante il periodo interessato dalla relazione periodica, compresa una descrizione di eventuali garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale, e se tali investimenti siano usati come strumenti di copertura o riguardino contante detenuto come liquidità accessoria;
- c) la quota degli investimenti durante il periodo interessato dalla relazione periodica in diversi settori e sottosettori.

Articolo 62

Informazioni sugli investimenti sostenibili per i prodotti finanziari con l'obiettivo di investimento sostenibile

1. Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, la sezione «Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?» contenuta nel modello che figura nell'allegato V indica tutte le informazioni seguenti:

- a) una ripartizione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a);
- b) una descrizione degli investimenti sostenibili in attività economiche ecosostenibili durante il periodo interessato dalla relazione periodica, comprendente gli elementi seguenti:
 - i) le informazioni conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto i);
 - ii) una rappresentazione grafica, sotto forma di diagramma a torta, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto ii);
 - iii) una rappresentazione grafica, sotto forma di diagramma a torta, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto iii);
 - iv) le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b);
 - v) una ripartizione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto v);
 - vi) se il prodotto finanziario ha effettuato investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale, ma in attività economiche che non sono ecosostenibili, una spiegazione chiara dei motivi di tali investimenti;
 - vii) qualora il partecipante ai mercati finanziari abbia presentato in precedenza almeno una relazione periodica conforme alla presente sezione per il prodotto finanziario, un raffronto storico tra il grado in cui gli investimenti sono stati effettuati in attività economiche ecosostenibili durante il periodo interessato dalla relazione periodica e il medesimo dato registrato durante i periodi precedenti;
- c) una spiegazione descrittiva conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto viii);
- d) per i prodotti finanziari aventi investimenti sostenibili con un obiettivo sociale, la sezione «Qual è stata la quota di investimenti socialmente sostenibili durante il periodo interessato dalla relazione periodica» contenuta nel modello di cui all'allegato V indica anche la quota di tali investimenti sostenibili.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), i partecipanti ai mercati finanziari applicano l'articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 63

Prestazione sostenibile dell'indice designato come indice di riferimento per l'obiettivo sostenibile

1. Nella sezione «Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice di riferimento sostenibile?» contenuta nel modello che figura nell'allegato V, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono, per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili e per i quali un indice è stato designato come indice di riferimento, tutte le informazioni seguenti:
 - a) una spiegazione del modo in cui l'indice designato come indice di riferimento differisce da un indice generale di mercato pertinente, compresa quanto meno la prestazione, durante il periodo interessato dalla relazione periodica, degli indicatori di sostenibilità considerati pertinenti dal partecipante ai mercati finanziari per determinare l'allineamento dell'indice all'obiettivo di investimento sostenibile, compresi i fattori ambientali, sociali e di governance menzionati nella dichiarazione sull'indice di riferimento pubblicata dall'amministratore dell'indice di riferimento ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2016/1011;
 - b) un raffronto tra la prestazione del prodotto finanziario e gli indicatori che misurano i fattori di sostenibilità dell'indice di cui alla lettera a), durante il periodo interessato dalla relazione periodica;
 - c) un raffronto tra la prestazione del prodotto finanziario e un indice generale di mercato pertinente durante il periodo interessato dalla relazione periodica.
2. I raffronti, di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono effettuati sotto forma di tabella oppure sotto forma di rappresentazione grafica.

SEZIONE 3

Raffronti storici per le relazioni periodiche

Articolo 64

Raffronti storici per le relazioni periodiche

1. Nei raffronti storici di cui all'articolo 51, lettera c), all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto vii), all'articolo 59, lettera d), e all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), punto vii), i partecipanti ai mercati finanziari raffrontano il periodo interessato dalla relazione periodica con i periodi interessati dalle precedenti relazioni periodiche e, successivamente, con ogni periodo precedente interessato da una relazione periodica fino agli ultimi cinque periodi precedenti.
2. Ai fini dei raffronti storici di cui all'articolo 51, lettera c), e all'articolo 59, lettera d), i partecipanti ai mercati finanziari riferiscono in merito alla prestazione degli indicatori di sostenibilità, in maniera coerente nel corso del tempo, e forniscono tutte le informazioni seguenti:
 - a) qualora si redigano informative quantitative, cifre con una misura relativa come l'effetto per euro investito;
 - b) quali indicatori siano soggetti a una garanzia fornita da un revisore o al riesame di terzi;
 - c) la quota degli attivi sottostanti del prodotto finanziario di cui alla sezione «Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?», contenuta nel modello che figura nell'allegato IV del presente regolamento, e alla sezione «Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?» contenuta nel modello che figura nell'allegato V.

SEZIONE 4

Prodotti finanziari con opzioni di investimento*Articolo 65***Prodotti finanziari con una o più opzioni di investimento sottostanti che permettono di considerare tali prodotti finanziari come prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali**

1. In deroga agli articoli da 50 a 57, qualora un prodotto finanziario offra all'investitore opzioni di investimento e una o più di tali opzioni di investimento permettono di considerare tale prodotto finanziario come un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali o sociali, i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088 una dichiarazione ben visibile in cui si confermano tutti gli elementi seguenti:

- a) il prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali;
- b) il rispetto di tali caratteristiche è subordinato a investimenti effettuati in almeno una delle opzioni di investimento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e alla detenzione di almeno una di tali opzioni durante il periodo di detenzione del prodotto finanziario;
- c) ulteriori informazioni su tali caratteristiche ambientali o sociali sono reperibili negli allegati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti negli allegati del documento o delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088:

- a) per ciascuna opzione di investimento in cui si è investito, considerata un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali o sociali, le informazioni di cui agli articoli da 50 a 57 del presente regolamento;
- b) per ciascuna opzione di investimento in cui si è investito, considerata un prodotto finanziario che ha come obiettivo investimenti sostenibili, le informazioni di cui agli articoli da 58 a 63 del presente regolamento;
- c) per ciascuna opzione di investimento in cui si è investito, che ha come obiettivo investimenti sostenibili e che non è un prodotto finanziario, le informazioni sull'obiettivo di investimento sostenibile.

3. I partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), nel formato del modello che figura nell'allegato IV e le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), nel formato del modello che figura nell'allegato V.

*Articolo 66***Prodotti finanziari con opzioni di investimento sottostanti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili**

1. In deroga agli articoli da 58 a 63, qualora un prodotto finanziario offra all'investitore opzioni di investimento e tutte queste opzioni di investimento abbiano come obiettivo investimenti sostenibili, i partecipanti ai mercati finanziari confermano, in una dichiarazione ben visibile nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088, che il prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili e che le informazioni relative a tale obiettivo sono reperibili negli allegati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti negli allegati del documento o delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088:

- a) per ciascuna opzione di investimento in cui si è investito, considerata un prodotto finanziario che ha come obiettivo investimenti sostenibili, le informazioni di cui agli articoli da 58 a 63;

- b) per ciascuna opzione di investimento in cui si è investito, che ha come obiettivo investimenti sostenibili e che non è un prodotto finanziario, le informazioni sull'obiettivo dell'investimento sostenibile.
3. I partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), nel formato del modello che figura nell'allegato V.

Articolo 67

Informazioni sulle opzioni di investimento sottostanti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili e non sono esse stesse prodotti finanziari

Le informazioni sull'obiettivo dell'investimento sostenibile di cui all'articolo 65, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 66, paragrafo 2, lettera b), contengono tutti gli elementi seguenti:

- a) la descrizione dell'obiettivo di investimento sostenibile;
- b) la misura in cui l'obiettivo di investimento sostenibile è stato raggiunto durante il periodo interessato dalla relazione periodica, compresa la prestazione degli indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare gli effetti sostenibili complessivi delle opzioni che hanno come obiettivo investimenti sostenibili;
- c) una descrizione del modo in cui gli investimenti non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile, comprendente tutti gli elementi seguenti:
 - i) il modo in cui si tiene conto degli indicatori degli effetti negativi nella tabella 1 dell'allegato I e di eventuali indicatori pertinenti nelle tabelle 2 e 3 di tale allegato;
 - ii) se l'investimento sostenibile sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 68

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Modello di dichiarazione dei principali effetti negativi sulla sostenibilità

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3»: l'ambito delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'allegato III, punto 1, lettera e), punti da i) a iii), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾;
- 2) «emissioni di gas a effetto serra»: le emissioni di gas a effetto serra quali definite all'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾;
- 3) «media ponderata»: il peso dell'investimento effettuato dal partecipante ai mercati finanziari in un'impresa beneficiaria degli investimenti in rapporto al valore dell'impresa stessa;
- 4) «valore dell'impresa»: la somma, a fine esercizio, della capitalizzazione di mercato delle azioni ordinarie, della capitalizzazione di mercato delle azioni privilegiate e del valore contabile del debito totale e delle partecipazioni non di controllo, senza deduzione delle disponibilità liquide o mezzi equivalenti;
- 5) «imprese attive nel settore dei combustibili fossili»: imprese che ottengono ricavi dalla prospezione, dall'estrazione, dalla produzione, dalla trasformazione, dal deposito, dalla raffinazione o dalla distribuzione, compresi il trasporto, lo stoccaggio e il commercio, dei combustibili fossili ai sensi dell'articolo 2, punto 62, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾;
- 6) «fonti di energia rinnovabile»: fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- 7) «fonti di energia non rinnovabile»: fonti di energia diverse da quelle di cui al punto 6;
- 8) «intensità del consumo energetico»: il rapporto tra il consumo energetico per unità di attività, produzione o altra metrica adottata dall'impresa beneficiaria degli investimenti e il consumo energetico totale di tale impresa;
- 9) «settori ad alto impatto climatico»: i settori di cui all'allegato I, sezioni da A ad H e L, del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾;
- 10) «zona protetta»: le aree designate nella Banca dati comune sulle aree designate (CDDA) dell'Agenzia europea dell'ambiente;
- 11) «area che presenta un elevato valore in termini di biodiversità al di fuori delle zone protette»: terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾;

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1).

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GUL 156 del 19.6.2018, pag. 26).

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 328 del 21.12.2018, pag. 1).

⁽²¹⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (Testo rilevante ai fini SEE) (GUL 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²²⁾ Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GUL 350 del 28.12.1998, pag. 58).

- 12) «emissioni in acqua»: emissioni dirette delle sostanze prioritarie quali definite all'articolo 2, punto 30, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾ ed emissioni dirette di nitrati, fosfati e pesticidi;
- 13) «zone a elevato stress idrico»: regioni in cui la percentuale totale di acqua prelevata è alta (40-80 %) o estremamente alta (superiore all'80 %) secondo lo strumento «Aquaduct» del Water Risk Atlas (atlante del rischio idrico) stilato dal World Resources Institute (WRI);
- 14) «rifiuto pericoloso e rifiuto radioattivo»: rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi;
- 15) «rifiuto pericoloso»: rifiuto pericoloso quale definito all'articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾;
- 16) «rifiuto radioattivo»: rifiuto radioattivo quale definito all'articolo 3, punto 7, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio ⁽²⁵⁾;
- 17) «rifiuto non riciclabile»: qualsiasi rifiuto non riciclabile secondo la definizione di «riciclaggio», di cui all'articolo 3, punto 17, della direttiva 2008/98/CE;
- 18) «attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità»: attività caratterizzate da tutti gli elementi seguenti:
- a) tali attività provocano il deterioramento degli habitat naturali e degli habitat di specie e disturbano le specie per le quali è stata designata una zona protetta;
 - b) per tali attività non è stata applicata nessuna delle conclusioni, delle misure di attenuazione o delle valutazioni d'impatto adottate ai sensi delle direttive, o delle disposizioni nazionali o norme internazionali seguenti che sono equivalenti a tali direttive:
 - i) la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾;
 - ii) la direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽²⁷⁾;
 - iii) una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) quale definita all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁸⁾;
 - iv) per le attività ubicate in paesi terzi, le conclusioni, le misure di attenuazione o le valutazioni dell'impatto adottate in conformità delle disposizioni nazionali o delle norme internazionali che sono equivalenti alle direttive e alle valutazioni dell'impatto di cui ai punti i), ii) e iii);
- 19) «aree sensibili sotto il profilo della biodiversità»: rete Natura 2000 di aree protette, siti del patrimonio mondiale dell'Unesco e principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette di cui all'allegato II, appendice D, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione ⁽²⁹⁾;
- 20) «specie minacciate»: specie in pericolo, comprendenti la flora e la fauna, elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN, di cui all'allegato II, sezione 7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139;
- 21) «deforestazione»: conversione temporanea o permanente, per azione antropica diretta, di aree forestali in aree non forestali;

⁽²³⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽²⁴⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽²⁵⁾ Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 28.2011, pag. 48).

⁽²⁶⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁽²⁷⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽²⁸⁾ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

⁽²⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).

- 22) «principi del Global Compact delle Nazioni Unite»: i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite;
- 23) «divario retributivo di genere non corretto»: la differenza tra la retribuzione oraria lorda media dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti espressa in percentuale della retribuzione oraria lorda media dei lavoratori (uomini);
- 24) «consiglio»: l'organo amministrativo, di gestione o di sorveglianza di una società;
- 25) «politica in materia di diritti umani»: l'impegno politico, approvato a livello di consiglio in materia di diritti umani, di mantenere le attività economiche dell'impresa beneficiaria degli investimenti in linea con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;
- 26) «informatore»: «persona segnalante» quale definita all'articolo 5, punto 7, della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁰⁾;
- 27) «inquinanti inorganici»: emissioni che rientrano nei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL), o sono inferiori ad essi, quali definiti all'articolo 3, punto 13, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³¹⁾, per il settore dei prodotti chimici inorganici (solidi e no) fabbricati in grande quantità;
- 28) «inquinanti atmosferici»: emissioni dirette di biossidi di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (COVNM) e particolato fine (PM_{2,5}) quali definiti all'articolo 3, punti da 5 a 8, della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³²⁾, di ammoniaca (NH₃) di cui alla stessa direttiva, e di metalli pesanti di cui all'allegato I di tale direttiva;
- 29) «sostanze che riducono lo strato di ozono»: le sostanze elencate nel protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Ai fini del presente allegato si applicano le formule seguenti:

- 1) le «emissioni di gas serra» sono calcolate in base alla formula seguente:

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{\text{valore dell'investimento}_i}{\text{valore dell'impresa beneficiaria degli investimenti}_i} \times \text{emissioni di GHG di ambito (x) del'impresa beneficiaria degli investimenti}_i \right)$$

- 2) L'«impronta di carbonio» è calcolata in base alla formula seguente:

$$\frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\text{valore corrente dell'investimento}_i}{\text{valore dell'impresa beneficiaria degli investimenti}_i} \times \text{emissioni di GHG di ambito 1, 2 e 3 del'impresa beneficiaria degli investimenti}_i \right)}{\text{valore corrente di tutti gli investimenti (M€)}}$$

- 3) L'«intensità di gas serra delle imprese beneficiarie degli investimenti» è calcolata secondo la formula seguente:

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{\text{valore corrente dell'investimento}_i}{\text{valore corrente di tutti gli investimenti (M€)}} \times \frac{\text{emissioni di GHG di ambito 1, 2 e 3 del'impresa beneficiaria degli investimenti}_i}{\text{entrate (M€) dell'impresa beneficiaria degli investimenti}_i} \right)$$

⁽³⁰⁾ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

⁽³¹⁾ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁽³²⁾ Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

4) L'intensità di gas serra degli emittenti sovrani è calcolata secondo la formula seguente:

$$\sum_n^i \left(\frac{\text{valore corrente dell'investimento}_i}{\text{valore corrente di tutti gli investimenti (M€)}} \times \frac{\text{emissioni di GHG di ambito 1, 2 e 3 del paese}_i}{\text{prodotto interno lordo}_i (\text{M€})} \right)$$

5) gli «attivi immobiliari inefficienti» sono calcolati secondo la formula seguente:

$$\frac{((\text{Valore degli attivi immobiliari costruiti prima del 31/12/2020 con APE paria C o inferiore}) + (\text{Valore degli attivi immobiliari costruiti dopo il 31/12/2020 con APE inferiore a NZEB secondo direttiva 2010/31/UE}))}{\text{Valore degli attivi immobiliari tenuti a conformarsi alle norme APE e NZEB}}$$

Ai fini delle formule si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «valore corrente degli investimenti»: il valore in euro degli investimenti effettuati dal partecipante ai mercati finanziari nell'impresa beneficiaria degli investimenti;
- 2) «valore dell'impresa»: la somma, a fine esercizio, della capitalizzazione di mercato delle azioni ordinarie, della capitalizzazione di mercato delle azioni privilegiate e del valore contabile del debito totale e delle partecipazioni non di controllo, senza deduzione delle disponibilità liquide o mezzi equivalenti;
- 3) «valore corrente di tutti gli investimenti»: il valore in euro di tutti gli investimenti effettuati dal partecipante ai mercati finanziari;
- 4) «edificio a energia quasi zero» (NZEB), «domanda di energia primaria» e «attestato di prestazione energetica» (APE): hanno il significato di cui all'articolo 2, punti 2, 5 e 12, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³³⁾.

Tabella 1

Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

Partecipante ai mercati finanziari [Nome e, se disponibile, identificativo della persona giuridica (LEI)]

Sintesi

[Nome e, se disponibile, LEI] prende in considerazione i principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. La presente dichiarazione è la dichiarazione consolidata sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di [nome del partecipante ai mercati finanziari] [se del caso, inserire «e le sue filiazioni, ossia»] [inserire l'elenco delle filiazioni] ».

La presente dichiarazione sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità riguarda il periodo di riferimento dal [inserire «1° gennaio» o la data in cui i principali effetti negativi sono stati presi in considerazione per la prima volta] al 31 dicembre [anno n].

[La sintesi di cui all'articolo 5 è redatta nelle lingue di cui al paragrafo 1]

Descrizione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità

[Le informazioni di cui all'articolo 7 sono comunicate nel formato indicato di seguito]

⁽³³⁾ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Indicatori applicabili agli investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti						
Indicatore degli effetti negativi sulla sostenibilità	Metrica	Effetto [anno n]	Effetto [anno n-1]	Spiegazione	Azioni adottate, azioni programmate e obiettivi fissati per il periodo di riferimento successivo	
CLIMA E ALTRI INDICATORI CONNESSI ALL'AMBIENTE						
Emissioni di gas a effetto serra	1. Emissioni di GHG	Emissioni di GHG di ambito 1				
		Emissioni di GHG di ambito 2				
		Emissioni di GHG di ambito 3				
		Emissioni totali di GHG				
	2. Impronta di carbonio	Impronta di carbonio				
3. Intensità di GHG delle imprese beneficiarie degli investimenti	Intensità di GHG delle imprese beneficiarie degli investimenti					
4. Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili	Quota di investimenti in imprese attive nel settore dei combustibili fossili					
5. Quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile	Quota di consumo di energia non rinnovabile e di produzione di energia non rinnovabile delle imprese beneficiarie degli investimenti da fonti di energia non rinnovabile rispetto a fonti di energia rinnovabile, espressa in percentuale delle fonti totali di energia					
6. Intensità di consumo energetico per settore ad alto impatto climatico	Consumo energetico in GWh per milione di EUR di entrate delle imprese beneficiarie degli investimenti, per settore ad alto impatto climatico					
Biodiversità	7. Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità	Quota di investimenti in imprese beneficiarie degli investimenti che dispongono di siti o svolgono operazioni in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità, o in aree adiacenti, in cui le attività di tali imprese incidono negativamente su tali aree				

Acqua	8. Emissioni in acqua	Tonnellate di emissioni in acqua generate dalle imprese beneficiarie degli investimenti per milione di EUR investito (valore espresso come media ponderata)				
Rifiuti	9. Rapporto tra rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi	Tonnellate di rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi generati dalle imprese beneficiarie degli investimenti per milione di EUR investito (valore espresso come media ponderata)				
INDICATORI IN MATERIA DI PROBLEMATICHE SOCIALI E CONCERNENTI IL PERSONALE, IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI E LE QUESTIONI RELATIVE ALLA LOTTA ALLA CORRUZIONE ATTIVA E PASSIVA						
Indicatori in materia di problematiche sociali e concernenti il personale	10. Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali	Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che sono state coinvolte in violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite o delle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali				
	11. Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali	Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che non dispongono di politiche per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite o alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, o ancora di meccanismi di trattamento dei reclami/delle denunce di violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite o delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali.				
	12. Divario retributivo di genere non corretto	MEDIA del divario retributivo di genere non corretto nelle imprese beneficiarie degli investimenti				
	13. Diversità di genere nel consiglio	Rapporto medio donne/uomini tra i membri del consiglio delle imprese beneficiarie degli investimenti, espresso in percentuale di tutti i membri del consiglio				
	14. Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche)	Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie di investimenti coinvolte nella fabbricazione o nella vendita di armi controverse				

Indicatori applicabili agli investimenti in emittenti sovrani e organizzazioni sovranazionali						
Indicatore degli effetti negativi sulla sostenibilità		Metrica	Effetto [anno n]	Effetto [anno n - 1]	Spiegazione	Azioni adottate, azioni programmate e obiettivi fissati per il periodo di riferimento successivo
Ambientale	15. Intensità di GHG	Intensità di GHG dei paesi che beneficiano degli investimenti				
Sociale	16. Paesi che beneficiano degli investimenti soggetti a violazioni sociali	Numero di paesi che beneficiano degli investimenti e sono soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i paesi che beneficiano degli investimenti), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite e, se del caso, della normativa nazionale.				
Indicatori applicabili agli investimenti in attivi immobiliari						
Indicatore degli effetti negativi sulla sostenibilità		Metrica	Effetto [anno n]	Effetto [anno n - 1]	Spiegazione	Azioni adottate, azioni programmate e obiettivi fissati per il periodo di riferimento successivo
Combustibili fossili	17. Esposizione ai combustibili fossili tramite attivi immobiliari	Quota di investimenti in attivi immobiliari coinvolti nell'estrazione, nello stoccaggio, nel trasporto e nella produzione di combustibili fossili				
Efficienza energetica	18. Esposizione ad attivi immobiliari inefficienti dal punto di vista energetico	Quota di investimenti in attivi immobiliari inefficienti dal punto di vista energetico				
Altri indicatori dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità						
[Informazioni relative ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), nel formato della tabella 2]						
[Informazioni relative ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), nel formato della tabella 3]						
[Informazioni relative ad altri eventuali effetti negativi sui fattori di sostenibilità utilizzate per individuare e valutare i principali effetti negativi su un fattore di sostenibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), nel formato della tabella 2 o della tabella 3]						

Descrizione delle politiche relative all'individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità

[Informazioni di cui all'articolo 7]

Politiche di impegno

[Informazioni di cui all'articolo 8]

Riferimenti alle norme internazionali

[Informazioni di cui all'articolo 9]

Raffronto storico

[Informazioni di cui all'articolo 10]

Tabella 2

Altri indicatori connessi al clima e all'ambiente

Effetto negativo sulla sostenibilità	Effetto negativo sui fattori di sostenibilità (qualitativo o quantitativo)	Metrica
Indicatori applicabili agli investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti		
CLIMA E ALTRI INDICATORI CONNESSI ALL'AMBIENTE		
Emissioni	1. Emissioni di inquinanti inorganici	Tonnellate di inquinanti inorganici equivalenti per milione di EUR investito (valore espresso come media ponderata)
	2. Emissioni di inquinanti atmosferici	Tonnellate di inquinanti atmosferici equivalenti per milione di EUR investito (valore espresso come media ponderata)
	3. Emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono	Tonnellate di sostanze che riducono lo strato di ozono equivalenti per milione di EUR investito (valore espresso come media ponderata)
	4. Investimenti effettuati in imprese che non adottano iniziative per ridurre le emissioni di carbonio	Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che non adottano iniziative per ridurre le emissioni di carbonio miranti all'allineamento con l'accordo di Parigi
Prestazione energetica	5. Ripartizione del consumo energetico per tipo di fonti di energia non rinnovabili	Quota di energia da fonti non rinnovabili utilizzata dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ripartita per ciascuna fonte di energia non rinnovabile

Acqua, rifiuti ed emissioni materiali	<p>6. Uso e riciclaggio dell'acqua</p> <p>7. Investimenti effettuati in imprese che non adottano politiche di gestione idrica</p> <p>8. Esposizione a zone a elevato stress idrico</p> <p>9. Investimenti effettuati in imprese che producono sostanze chimiche</p> <p>10. Degrado del suolo, desertificazione e impermeabilizzazione del suolo</p> <p>11. Investimenti effettuati in imprese che non adottano pratiche agricole/di utilizzo del suolo sostenibili</p> <p>12. Investimenti effettuati in imprese che non adottano pratiche di utilizzo del mare/degli oceani sostenibili</p> <p>13. Tasso di rifiuti non riciclati</p> <p>14. Specie naturali e zone protette</p> <p>15. Deforestazione</p>	<p>1. Quantità media di acqua consumata dalle imprese beneficiarie degli investimenti (in metri cubi) per milione di EUR di entrate delle imprese beneficiarie degli investimenti</p> <p>2. Percentuale media ponderata dell'acqua riciclata e riutilizzata dalle imprese beneficiarie degli investimenti</p> <p>Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che non adottano politiche di gestione idrica</p> <p>Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che dispongono di siti ubicati in zone a elevato stress idrico ma non adottano politiche di gestione idrica</p> <p>Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti le cui attività rientrano nell'allegato I, divisione 20.2, del regolamento (CE) n. 1893/2006</p> <p>Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti le cui attività provocano degrado del suolo, desertificazione o impermeabilizzazione del suolo</p> <p>Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che non adottano politiche né pratiche agricole/di utilizzo del suolo sostenibili</p> <p>Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che non adottano politiche né pratiche di utilizzo del mare/degli oceani sostenibili</p> <p>Tonnellate di rifiuti non riciclati generati dalle imprese beneficiarie degli investimenti per milione di EUR investito (valore espresso come media ponderata)</p> <p>1. Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti le cui operazioni influiscono sulle specie minacciate.</p> <p>2. Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che non adottano una politica di protezione della biodiversità estesa a siti operativi posseduti, affittati o gestiti in una zona protetta o in un'area che presenta un elevato valore in termini di biodiversità al di fuori delle zone protette, oppure adiacenti a tali zone o aree</p> <p>Quota di investimenti in imprese che beneficiano degli investimenti che non dispongono di una politica volta ad affrontare la deforestazione</p>
---------------------------------------	---	--

Strumenti finanziari verdi	16. Quota di strumenti finanziari non emessi ai sensi della normativa dell'Unione sulle obbligazioni ecosostenibili	Quota di strumenti finanziari in investimenti, non emessi ai sensi della normativa dell'Unione sulle obbligazioni ecosostenibili
Indicatori applicabili agli investimenti in emittenti sovrani e organizzazioni sovranazionali		
Strumenti finanziari verdi	17. Quota di obbligazioni non emesse ai sensi della normativa dell'Unione sulle obbligazioni ecosostenibili	Quota di obbligazioni non emesse ai sensi della normativa dell'Unione sulle obbligazioni ecosostenibili
Indicatori applicabili agli investimenti in attivi immobiliari		
Emissioni di gas a effetto serra	18. Emissioni di GHG	Emissioni di GHG di ambito 1 generate da attivi immobiliari Emissioni di GHG di ambito 2 generate da attivi immobiliari Emissioni di GHG di ambito 3 generate da attivi immobiliari Emissioni di GHG totali generate da attivi immobiliari
Consumo energetico	19. Intensità di consumo energetico	Consumo energetico in GWh degli attivi immobiliari posseduti per metro quadro
Rifiuti	20. Produzione di rifiuti nel corso delle operazioni	Quota di attivi immobiliari non dotati di impianti per la cernita dei rifiuti e non oggetto di un contratto per il recupero o il riciclaggio dei rifiuti
Consumo delle risorse	21. Consumo di materie prime per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti	Quota di materie prime da costruzione (escluse quelle recuperate, riciclate e a base biologica) rispetto al peso totale dei materiali da costruzione utilizzati nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti
Biodiversità	22. Artificializzazione del suolo	Quota di superfici non coperte da vegetazione (superfici non coperte da vegetazione sul terreno, ma anche sui tetti, sulle terrazze e sulle pareti) rispetto alla superficie totale degli appezzamenti di tutti gli attivi

Tabella 3

Indicatori supplementari in materia di problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva

INDICATORI IN MATERIA DI PROBLEMATICHE SOCIALI E CONCERNENTI IL PERSONALE, IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI E LE QUESTIONI RELATIVE ALLA LOTTA ALLA CORRUZIONE ATTIVA E PASSIVA		Mettrica
Effetto negativo sulla sostenibilità	Effetto negativo sui fattori di sostenibilità (qualitativo o quantitativo)	
Indicatori applicabili agli investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti		
Indicatori in materia di problematiche sociali e concernenti il personale	1. Investimenti effettuati in imprese che non adottano politiche di prevenzione degli infortuni sul lavoro	Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che non adottano politiche di prevenzione degli infortuni sul lavoro
	2. Tasso di infortuni	Tasso di infortuni nelle imprese beneficiarie degli investimenti (valore espresso come media ponderata)
	3. Numero di giornate perdute a causa di ferite, infortuni, incidenti mortali o malattie	Numero di giornate lavorative perdute nelle imprese beneficiarie degli investimenti, a causa di ferite, infortuni, incidenti mortali o malattie (valore espresso come media ponderata)
	4. Assenza di un codice di condotta del fornitore	Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che non adottano un codice di condotta del fornitore (per combattere condizioni di lavoro insicure, lavoro precario, lavoro minorile e lavoro forzato)
	5. Assenza di meccanismi di trattamento dei reclami/delle denunce per le problematiche concernenti il personale	Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che non adottano meccanismi di trattamento dei reclami/delle denunce per le problematiche concernenti il personale
	6. Insufficiente protezione degli informatori	Quota di investimenti in soggetti che non dispongono di politiche per la protezione degli informatori
	7. Incidenti legati alla discriminazione	1. Numero di incidenti legati alla discriminazione segnalati nelle imprese beneficiarie degli investimenti (valore espresso come media ponderata) 2. Numero di incidenti legati alla discriminazione che hanno provocato sanzioni nelle imprese beneficiarie degli investimenti (valore espresso come media ponderata)
	8. Eccesso di divario retributivo a favore dell'amministratore delegato	Rapporto medio, all'interno delle imprese beneficiarie degli investimenti, tra la retribuzione annua totale della persona che percepisce la retribuzione più elevata e la retribuzione annua mediana totale di tutti i dipendenti (esclusa la persona che percepisce la retribuzione più elevata)

Diritti umani	<p>9. Assenza di una politica in materia di diritti umani</p> <p>10. Assenza di dovuta diligenza</p> <p>11. Assenza di procedure e misure per prevenire la tratta di esseri umani</p> <p>12. Operazioni e fornitori a grave rischio di lavoro minorile</p> <p>13. Operazioni e fornitori a grave rischio di lavoro forzato o lavoro coatto</p> <p>14. Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani</p>	<p>Quota di investimenti in soggetti che non adottano una politica in materia di diritti umani</p> <p>Quota di investimenti in soggetti che non adottano una procedura di dovuta diligenza per individuare, prevenire, attenuare e affrontare effetti negativi sui diritti umani</p> <p>Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che non dispongono di politiche contro la tratta di esseri umani</p> <p>Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti, esposte a operazioni e fornitori a grave rischio di lavoro minorile in termini di area geografica o tipo di operazione</p> <p>Quota di investimenti effettuati nelle imprese beneficiarie degli investimenti, esposte a operazioni e fornitori a grave rischio di lavoro forzato o coatto, in termini di area geografica e/o tipo di operazione</p> <p>Numero di casi di gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani connessi alle imprese beneficiarie degli investimenti sulla base di una media ponderata</p>
Lotta alla corruzione attiva e passiva	<p>15. Assenza di politiche di lotta alla corruzione attiva e passiva</p> <p>16. Casi in cui le azioni adottate contro le violazioni delle norme di lotta alla corruzione attiva e passiva sono state insufficienti</p> <p>17. Numero di condanne e importo delle ammende inflitte per violazioni delle leggi contro la corruzione attiva e passiva</p>	<p>Quota di investimenti in soggetti che non dispongono di politiche di lotta alla corruzione attiva e passiva coerenti con la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione</p> <p>Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti in cui sono state riscontrate carenze nelle azioni adottate contro le violazioni delle procedure e delle norme di lotta alla corruzione attiva e passiva</p> <p>Numero di condanne e importo delle ammende inflitte per violazioni delle leggi contro la corruzione attiva e passiva, commesse dalle imprese beneficiarie degli investimenti.</p>

Indicatori applicabili agli investimenti in emittenti sovrani e organizzazioni sovranazionali		
Sociale	18. Punteggio medio di disparità di reddito	La distribuzione del reddito e la disparità di reddito tra i partecipanti a una determinata economia, compreso un indicatore quantitativo illustrato nella colonna «Spiegazione»
	19. Punteggio medio della libertà di espressione	La misura in cui le organizzazioni politiche e della società civile possono operare liberamente, compreso un indicatore quantitativo illustrato nella colonna «Spiegazione»
Diritti umani	20. Prestazione media in materia di diritti umani	Misura della prestazione media in materia di diritti umani dei paesi che beneficiano degli investimenti, tramite l'utilizzo di un indicatore quantitativo illustrato nella colonna «Spiegazione»
Governance	21. Punteggio medio in materia di corruzione	Misura del livello percepito della corruzione del settore pubblico, tramite l'utilizzo di un indicatore quantitativo illustrato nella colonna «Spiegazione»
	22. Giurisdizioni fiscali non cooperative	Investimenti effettuati in giurisdizioni che figurano nell'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali
	23. Punteggio medio in materia di stabilità politica	Misura della probabilità che il regime attuale sia rovesciato con la forza, tramite l'utilizzo di un indicatore quantitativo illustrato nella colonna «Spiegazione»
	24. Punteggio medio in materia di Stato di diritto	Misura del livello di corruzione, assenza di diritti fondamentali e carenze della giustizia civile e penale, tramite l'utilizzo di un indicatore quantitativo illustrato nella colonna «Spiegazione»

ALLEGATO II

Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance.

La **tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

Nome del prodotto: [completare]

Identificativo della persona giuridica: [completare]

Caratteristiche ambientali e/ o sociali

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile? [apporre una crocetta nella casella appropriata: la percentuale rappresenta l'impegno minimo a favore di investimenti sostenibili]

Si

No

Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale:** ___%

in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale:** ___%

Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del(lo) ___ % di investimenti sostenibili

con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo sociale

Promuove caratteristiche A/S, ma **non effettuerà alcun investimento sostenibile**



Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario? *[indicare le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal prodotto finanziario e precisare se sia stato designato un indice di riferimento al fine di soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario]*

Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse del prodotto finanziario.

● **Quali indicatori di sostenibilità si utilizzano per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?**

● **Quali sono gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare e in che modo l'investimento sostenibile contribuisce a tali obiettivi?** *[inserire, per i prodotti finanziari che effettuano investimenti sostenibili, una descrizione degli obiettivi e del modo in cui gli investimenti sostenibili contribuiscono all'obiettivo di investimento sostenibile. Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, elencare gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 di tale regolamento cui contribuisce l'investimento sostenibile sottostante il prodotto finanziario]*

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

● **In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?** *[inserire una descrizione del prodotto finanziario che intende in parte realizzare investimenti sostenibili]*

In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità? [inserire una spiegazione del modo in cui si tiene conto degli indicatori degli effetti negativi nella tabella 1 dell'allegato I e di eventuali indicatori pertinenti nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato I]

In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani? Descrizione particolareggiata: [inserire una spiegazione relativa all'allineamento con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo]

[inserire la dichiarazione per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]

La tassonomia dell'UE stabilisce il principio "non arrecare un danno significativo", in base al quale gli investimenti allineati alla tassonomia non dovrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi della tassonomia dell'UE, ed è corredata di criteri specifici dell'UE.

Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Qualsiasi altro investimento sostenibile non deve inoltre arrecare un danno significativo ad obiettivi ambientali o sociali.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Sì, _____ *[se il prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, inserire una spiegazione chiara e articolata del modo in cui prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità. Indicare dove, nelle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088, sono disponibili le informazioni sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità]*

No



Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario? *[fornire una descrizione della strategia di investimento e indicare in che modo la strategia è attuata nel processo di investimento su base continuativa]*

La **strategia di investimento** guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

- **Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?**
- **Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?** *[inserire un'indicazione del tasso, qualora vi sia l'impegno a ridurre di un tasso minimo la portata degli investimenti]*

Le prassi di **buona governance** comprendono strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

- **Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?** *[inserire una breve descrizione della politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti]*



L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?


[inserire una spiegazione descrittiva degli investimenti del prodotto finanziario, compresa la quota minima degli investimenti del prodotto finanziario utilizzata per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento, compresa la quota minima di investimenti sostenibili del prodotto finanziario laddove il prodotto finanziario si impegna a effettuare investimenti sostenibili, e l'obiettivo della quota rimanente degli investimenti, compresa una descrizione di eventuali garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale]

[inserire la nota solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/852]

Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

- **fatturato:** quota di entrate da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti
- **spese in conto capitale (CapEx):** investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde
- **spese operative (OpEx):** attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti

[inserire solo le caselle pertinenti, eliminare quelle non attinenti al prodotto finanziario]



#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

#2 Altri comprende i restanti investimenti del prodotto finanziario che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.

[inserire la seguente nota qualora il prodotto finanziario si impegna ad effettuare investimenti sostenibili]
La categoria **#1 Allineati con caratteristiche A/S** comprende:

- la sottocategoria **#1A Sostenibili**, che contempla gli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali o sociali;
- la sottocategoria **#1B Altri investimenti allineati alle caratteristiche A/S**, che contempla gli investimenti allineati alle caratteristiche ambientali o sociali che non sono considerati investimenti sostenibili.

- **In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?** *[per i prodotti finanziari che utilizzano strumenti derivati secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) n. 600/2014 per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali che promuovono, descrivere in che modo l'uso di tali strumenti derivati soddisfa tali caratteristiche]*

[inserire la nota solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]

Le **attività abilitanti** consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le **attività di transizione** sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra l'altro, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.


[inserire la nota per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 che investono in attività economiche ambientali che non sono attività economiche ecosostenibili]

 sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE.



In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla tassonomia dell'UE? *[inserire una sezione per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 e accludere la rappresentazione grafica di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, la descrizione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, una spiegazione chiara di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, una spiegazione descrittiva di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento e le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del presente regolamento]*

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.*



* Ai fini dei grafici di cui sopra, per "obbligazioni sovrane" si intendono tutte le esposizioni sovrane.

● **Qual è la quota minima di investimenti in attività transitorie e abilitanti?** *[inserire la sezione per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]*



Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE? *[inserire la sezione solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 qualora il prodotto finanziario investa in attività economiche che non sono attività economiche ecosostenibili e spiegare perché il prodotto finanziario investe in investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono allineate alla tassonomia]*



Qual è la quota minima di investimenti socialmente sostenibili? *[inserire la sezione solo laddove il prodotto finanziario comprende investimenti sostenibili con un obiettivo sociale]*



Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altri", qual è il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?



[Inserire la nota per i prodotti finanziari per i quali è stato designato un indice come indice di riferimento al fine di rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario]

Gli **indici di riferimento** sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetti le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

È designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove? *[inserire la sezione qualora sia stato designato un indice come indice di riferimento al fine di rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario e indicare dove è possibile reperire la metodologia utilizzata per il calcolo dell'indice designato]*

- **In che modo l'indice di riferimento è costantemente allineato a ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?**
- **In che modo si garantisce l'allineamento su base continuativa della strategia di investimento con la metodologia dell'indice?**
- **In che modo l'indice designato differisce da un indice generale di mercato pertinente?**
- **Dov'è reperibile la metodologia usata per il calcolo dell'indice designato?**



Dove è possibile reperire online informazioni più specificamente mirate al prodotto?

Informazioni più specificamente mirate al prodotto sono reperibili sul sito web: *[inserire un link ipertestuale al sito web di cui all'articolo 23 del presente regolamento]*

ALLEGATO III

Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9, paragrafi da 1 a 4 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisca a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance.

La **tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non comprende un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o alla tassonomia.

Nome del prodotto: [completare]

Identificativo della persona giuridica: [completare]

Obiettivo di investimento sostenibile

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile? *[apporre una crocetta nella casella appropriata: la percentuale rappresenta l'impegno minimo a favore di investimenti sostenibili]*

●● ✘ Sì	●○ □ No
<input type="checkbox"/> Effettuerà un minimo di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE 	<input type="checkbox"/> Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del(lo) ___ % di investimenti sostenibili <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> con un obiettivo sociale
<input type="checkbox"/> Effettuerà un minimo di investimenti sostenibili con un obiettivo sociale: ___%	<input type="checkbox"/> Promuove caratteristiche A/S, ma non effettuerà alcun investimento sostenibile



Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono raggiunti gli obiettivi sostenibili di questo prodotto finanziario.

Qual è l'obiettivo di investimento sostenibile di questo prodotto finanziario?

[Indicare l'obiettivo di investimento perseguito dal prodotto finanziario, descrivere in che modo gli investimenti sostenibili contribuiscono a un obiettivo di investimento sostenibile e precisare se sia stato designato un indice di riferimento per raggiungere l'obiettivo di investimento sostenibile. Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, in riferimento agli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali, elencare gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 di tale regolamento cui contribuisce l'investimento sostenibile sottostante il prodotto finanziario. Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088, indicare che il prodotto finanziario ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di carbonio e spiegare che l'indice di riferimento è considerato un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi ai sensi del titolo III, capo 3 bis, del regolamento (UE) 2016/1011 e segnalare dove sia reperibile la metodologia utilizzata per il calcolo di tale indice. Qualora non sia disponibile un indice di riferimento UE di transizione climatica né un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi in conformità del regolamento (UE) 2016/1011, segnalare tale fatto e descrivere il modo in cui il costante sforzo di raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio sia garantito al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi, nonché la misura in cui il prodotto finanziario in questione rispetti i requisiti metodologici di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione]

Quali indicatori di sostenibilità si utilizzano per misurare il raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile di questo prodotto finanziario?

In che modo gli investimenti sostenibili non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità? [spiegare in che modo si tiene conto degli indicatori degli effetti negativi nella tabella 1 dell'allegato I e di eventuali indicatori pertinenti nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato I]

In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani? [inserire una spiegazione relativa all'allineamento con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo]



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

- Sì *[se il prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, inserire una spiegazione chiara e articolata del modo in cui prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità. Indicare dove, nelle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088], sono disponibili le informazioni sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità*
- No



Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario? *[fornire una descrizione della strategia di investimento e indicare in che modo la strategia è attuata nel processo di investimento su base continuativa]*

- **Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di raggiungere l'obiettivo di investimento sostenibile?**
- **Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?**


La **strategia di investimento** guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

Le prassi di **buona governance** comprendono strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.



«Qual è l'allocazione delle attività e la quota minima di investimenti sostenibili?» *[inserire una spiegazione descrittiva degli investimenti del prodotto finanziario, compresa la quota minima degli investimenti del prodotto finanziario usata per raggiungere l'obiettivo di investimento sostenibile conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento]*

L'**allocazione degli attivi** descrive la quota di investimenti in attivi specifici.



[inserire la nota solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]

Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:


- **fatturato**: quota di entrate da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti
- **spese in conto capitale** (CapEx): investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde
- **spese operative** (OpEx): attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti

- **In che modo l'utilizzo di strumenti derivati consegue l'obiettivo di investimento sostenibile?** *[per i prodotti finanziari che utilizzano strumenti derivati secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) n. 600/2014 per raggiungere il loro obiettivo di investimento sostenibile, descrivere in che modo l'uso di tali strumenti derivati raggiunga tale obiettivo di investimento sostenibile]*



In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla tassonomia dell'UE? *[inserire la sezione per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 e accludere la rappresentazione grafica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, la descrizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, la spiegazione chiara di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, la spiegazione descrittiva di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento e le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del presente regolamento]*

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane* alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.



* Ai fini dei grafici di cui sopra, per «obbligazioni sovrane» si intendono tutte le esposizioni sovrane.

[inserire la nota solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]

Le **attività abilitanti** consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le **attività di transizione** sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra l'altro, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.

[inserire la nota per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 che investono in attività economiche ambientali che non sono attività economiche ecosostenibili]

 sono investimenti ecosostenibili **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE.

- **Qual è la quota minima di investimenti in attività transitorie e abilitanti?** *[inserire la sezione per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]*



- **Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE?** *[inserire la sezione solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 qualora il prodotto finanziario investa in attività economiche ambientali che non sono attività economiche ecosostenibili e spiegare perché il prodotto finanziario investe in investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono allineate alla tassonomia]*



- **Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo sociale?** *[inserire la sezione solo laddove il prodotto finanziario comprende investimenti sostenibili con un obiettivo sociale]*



- **Quali investimenti sono compresi nella categoria «#2 Non sostenibili», qual è il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?** *[descrivere l'obiettivo della quota rimanente degli investimenti del prodotto finanziario, compresa una descrizione di eventuali garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale; il modo in cui la loro quota e il loro utilizzo non incidono sul conseguimento dell'obiettivo di investimento sostenibile su base continuativa; e se tali investimenti siano usati come strumenti di copertura o riguardino contante detenuto come liquidità accessoria]*



È designato un indice specifico come indice di riferimento per conseguire l'obiettivo di investimento sostenibile? *[inserire la sezione solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088 e indicare dove è possibile reperire la metodologia utilizzata per il calcolo dell'indice designato]*

[inserire la nota per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088]

Gli **indici di riferimento** sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario raggiunga l'obiettivo di investimento sostenibile.

- ***In che modo l'indice di riferimento tiene conto del costante allineamento dei fattori di sostenibilità con l'obiettivo di investimento sostenibile?***
- ***In che modo si garantisce l'allineamento su base continuativa della strategia di investimento con la metodologia dell'indice?***
- ***In che modo l'indice designato differisce da un indice generale di mercato pertinente?***
- ***Dov'è reperibile la metodologia usata per il calcolo dell'indice designato?***



Dove è possibile reperire online informazioni più specificamente mirate al prodotto?

Informazioni più specificamente mirate al prodotto sono reperibili sul sito web: *[inserire un link ipertestuale al sito web di cui all'articolo 23 del presente regolamento]*

ALLEGATO IV

Modello di informativa periodica per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance.

La **tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

Nome del prodotto: [completare]

Identificativo della persona giuridica: [completare]

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario aveva un obiettivo di investimento sostenibile? [apporte una crocetta nella casella appropriata: la percentuale rappresenta l'impegno minimo a favore di investimenti sostenibili]

●● <input type="checkbox"/> Si	●● <input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Ha effettuato investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale : ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> Ha effettuato investimenti sostenibili con un obiettivo sociale : ___%	<input type="checkbox"/> Ha promosso caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, aveva una quota del(lo) ___% di investimenti sostenibili <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> con un obiettivo sociale <input type="checkbox"/> Ha promosso caratteristiche A/S, ma non ha effettuato alcun investimento sostenibile



Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

In che misura sono state soddisfatte le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo prodotto finanziario?

[elencare le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal prodotto finanziario. Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, in riferimento agli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali, elencare gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 di tale regolamento cui ha contribuito l'investimento sostenibile sottostante il prodotto finanziario. Per i prodotti finanziari che hanno effettuato investimenti sostenibili con obiettivi sociali, elencare gli obiettivi sociali]

- **Qual è stata la prestazione degli indicatori di sostenibilità?**
- **...e rispetto ai periodi precedenti?** *[inserire i prodotti finanziari per i quali è stata presentata in precedenza almeno una relazione periodica]*
- **Quali erano gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario in parte ha realizzato e in che modo l'investimento sostenibile ha contribuito a tali obiettivi?** *[inserire per i prodotti finanziari che hanno effettuato investimenti sostenibili, se non inclusi nella risposta alla domanda precedente, una descrizione degli obiettivi. Descrivere in che modo gli investimenti sostenibili hanno contribuito all'obiettivo di investimento sostenibile. Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, elencare gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 di tale regolamento cui ha contribuito l'investimento sostenibile sottostante il prodotto finanziario]*
- **In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario in parte ha realizzato non hanno arrecato un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?** *[inserire quando il prodotto finanziario comprende investimenti sostenibili]*

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Gli investimenti sostenibili erano allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani? Descrizione particolareggiata:

[inserire una dichiarazione per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]

La tassonomia dell'UE stabilisce il principio "non arrecare un danno significativo", in base al quale gli investimenti allineati alla tassonomia non dovrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi della tassonomia dell'UE, ed è corredata di criteri specifici dell'Unione.

Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'Unione per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'Unione per le attività economiche ecosostenibili.

Qualsiasi altro investimento sostenibile non deve inoltre arrecare un danno significativo ad obiettivi ambientali o sociali.
qualsiasi altro investimento sostenibile non deve inoltre arrecare un danno significativo ad obiettivi ambientali o sociali.



In che modo questo prodotto finanziario ha preso in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

[inserire la sezione se il prodotto finanziario ha preso in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità]



Quali sono stati i principali investimenti di questo prodotto finanziario?

	Investimenti di maggiore entità	Settore	% di attivi	Paese
<p>L'elenco comprende gli investimenti che hanno costituito la quota maggiore di investimenti del prodotto finanziario durante il periodo di riferimento, ossia: [completare]</p>				



Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?

L'**allocazione degli attivi** descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

- *Qual è stata l'allocazione degli attivi?*

[inserire la nota solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]

Le **attività abilitanti** consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.


Le **attività di transizione** sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra l'altro, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.

[inserire la nota per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]

Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

- **fatturato**: riflette il carattere ecologico attuale delle imprese beneficiarie degli investimenti;
- **spese in conto capitale** (CapEx): rivelano gli investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, utili per la transizione verso un'economia verde;
- **spese operative** (OpEx): illustrano le attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti.

[inserire solo le caselle pertinenti, eliminare quelle non attinenti al prodotto finanziario]



#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

#2 Altri comprende i restanti investimenti del prodotto finanziario che non sono allineati con le caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.

[inserire la seguente nota qualora il prodotto finanziario ha effettuato investimenti sostenibili]

La categoria **#1 Allineati con caratteristiche A/S** comprende:

- la sottocategoria **#1A Sostenibili**, che contempla gli investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale;
- la sottocategoria **#1B Altre caratteristiche A/S**, che contempla gli investimenti allineati con le caratteristiche ambientali o sociali che non sono considerati investimenti sostenibili.


● In quali settori economici sono stati effettuati gli investimenti?



In quale misura gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale erano allineati alla tassonomia dell'UE?

[inserire la sezione per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 e aggiungere le informazioni conformemente all'articolo 51 del presente regolamento]

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale di investimenti che erano allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane* alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.



* Ai fini dei grafici di cui sopra, per "obbligazioni sovrane" si intendono tutte le esposizioni sovrane.

[inserire la nota per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 che investono in attività economiche ambientali che non sono attività economiche ecosostenibili]

 sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili a norma del regolamento (UE) 2020/852.

- **Qual era la quota degli investimenti effettuati in attività transitorie e abilitanti?** *[inserire una ripartizione delle quote di investimenti durante il periodo di riferimento]*

- **Qual è l'esito del raffronto della percentuale di investimenti che erano allineati alla tassonomia dell'UE rispetto ai precedenti periodi di riferimento?** *[inserire i casi per i quali è stata presentata in precedenza almeno una relazione periodica]*



- **Qual era la quota di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale non allineati alla tassonomia dell'UE?** *[inserire la sezione solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 laddove il prodotto finanziario comprendeva investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che hanno investito in attività economiche che non sono attività economiche ecosostenibili, e spiegare perché il prodotto finanziario ha investito in attività economiche che non erano allineate alla tassonomia]*



- **Qual era la quota di investimenti socialmente sostenibili?** *[inserire solo quando il prodotto finanziario comprendeva investimenti sostenibili con un obiettivo sociale]*



- **Quali investimenti erano compresi nella categoria "Altri", qual era il loro scopo ed esistevano garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?**



- **Quali azioni sono state adottate per soddisfare le caratteristiche ambientali e/o sociali durante il periodo di riferimento?** *[elencare le azioni adottate nel periodo interessato dalla relazione periodica per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario, compresi l'impegno degli azionisti di cui all'articolo 3 octies della direttiva 2007/36/CE ed altri eventuali impegni relativi alle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario]*



[Inserire la nota per i prodotti finanziari per i quali è stato designato un indice come indice di riferimento al fine di rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario]

Gli **indici di riferimento** sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetti le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice di riferimento? *[Inserire la sezione qualora sia stato designato un indice come indice di riferimento al fine di rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario e indicare dove è possibile reperire la metodologia utilizzata per il calcolo dell'indice designato]*

- **In che modo l'indice di riferimento differisce da un indice generale di mercato?**
- **Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario in relazione agli indicatori di sostenibilità per determinare l'allineamento dell'indice di riferimento con le caratteristiche ambientali o sociali promosse?**
- **Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice di riferimento?**
- **Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice generale di mercato?**

ALLEGATO V

Modello di informativa periodica per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9, paragrafi da 1 a 4 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance.

La **tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

Nome del prodotto: [completare]

Identificativo della persona giuridica: [completare]

Obiettivo di investimento sostenibile

Questo prodotto finanziario aveva un obiettivo di investimento sostenibile? [apporre una crocetta nella casella appropriata: la percentuale rappresenta l'impegno minimo a favore di investimenti sostenibili]

●● ✘ Si	● ○ □ No
<input type="checkbox"/> Ha effettuato investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale : ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE 	<input type="checkbox"/> Ha promosso caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, aveva una quota del(lo) ___% di investimenti sostenibili <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> con un obiettivo sociale
<input type="checkbox"/> Ha effettuato investimenti sostenibili con un obiettivo sociale : ___%	<input type="checkbox"/> Ha promosso caratteristiche A/S, ma non ha effettuato alcun investimento sostenibile



In che misura è stato conseguito l'obiettivo di investimento sostenibile di questo prodotto finanziario? *[elencare l'obiettivo di investimento sostenibile di questo prodotto finanziario e descrivere in che modo gli investimenti sostenibili hanno contribuito all'obiettivo di investimento sostenibile. Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, in riferimento agli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali, indicare a quali obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 ha contribuito l'investimento sottostante il prodotto finanziario. Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088, indicare in che modo l'obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio è stato allineato con l'accordo di Parigi]*

[elencare l'obiettivo di investimento sostenibile di questo prodotto finanziario e descrivere in che modo gli investimenti sostenibili hanno contribuito all'obiettivo di investimento sostenibile. Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, in riferimento agli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali, indicare a quali obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 ha contribuito l'investimento sottostante il prodotto finanziario. Per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088, indicare in che modo l'obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio è stato allineato con l'accordo di Parigi]

Gli indicatori di sostenibilità

misurano in che modo sono raggiunti gli obiettivi sostenibili di questo prodotto finanziario.

I principali effetti negativi

sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

● **Qual è stata la prestazione degli indicatori di sostenibilità?**

● **...e rispetto ai periodi precedenti?** *[inserire i prodotti finanziari per i quali è stata presentata in precedenza almeno una relazione periodica]*

● **In che modo gli investimenti sostenibili non hanno arrecato un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile?** *[inserire quando il prodotto finanziario comprende investimenti sostenibili]*

In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Gli investimenti sostenibili erano allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani? Descrizione particolareggiata:



In che modo questo prodotto finanziario ha preso in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità? *[inserire la sezione se il prodotto finanziario ha preso in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità]*



Quali sono stati i principali investimenti di questo prodotto finanziario?

Investimenti di maggiore entità	Settore	% di attivi	Paese
---------------------------------	---------	-------------	-------


L'elenco comprende gli investimenti che hanno costituito la **quota maggiore di investimenti** del prodotto finanziario durante il periodo di riferimento, ossia: **[completare]**



Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?

● **Qual è stata l'allocazione degli attivi?**

L'**allocazione degli attivi** descrive la quota di investimenti in attivi specifici.



● **In quali settori economici sono stati effettuati gli investimenti?**



In quale misura gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale erano allineati alla tassonomia dell'UE?


[inserire la sezione per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 e aggiungere le informazioni conformemente all'articolo 59 del presente regolamento]

[inserire la nota solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]

Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

- **fatturato**: quota di entrate da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti
- **spese in conto capitale (CapEx)**: investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde
- **spese operative (OpEx)**: attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale di investimenti che erano allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane* alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.



* Ai fini dei grafici di cui sopra, per «obbligazioni sovrane» si intendono tutte le esposizioni sovrane.

[inserire la nota per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852]

Le **attività abilitanti** consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le **attività di transizione** sono **attività economiche** per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.

[inserire la nota per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 che investono in attività economiche ambientali che non sono attività economiche ecosostenibili]

 sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE.

- **Qual era la quota degli investimenti effettuati in attività transitorie e abilitanti?**
[inserire una ripartizione delle quote di investimenti durante il periodo di riferimento]

- **Qual è l'esito del raffronto della percentuale di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE rispetto ai precedenti periodi di riferimento?** *[inserire i casi per i quali è stata presentata in precedenza almeno una relazione periodica]*



- **Qual era la quota di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non erano allineati alla tassonomia dell'UE?** *[inserire la sezione solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 laddove il prodotto finanziario comprendeva investimenti con un obiettivo ambientale che hanno investito in attività economiche che non sono attività economiche ecosostenibili, e spiegare perché il prodotto finanziario ha investito in attività economiche che non erano allineate alla tassonomia]*



- **Qual era la quota di investimenti socialmente sostenibili?** *[inserire solo quando il prodotto finanziario comprende investimenti sostenibili con un obiettivo sociale]*



- **Quali investimenti erano compresi nella categoria «Non sostenibili», qual era il loro scopo ed esistevano garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?**



Quali azioni sono state adottate per raggiungere l'obiettivo di investimento sostenibile durante il periodo di riferimento? *[elencare le azioni adottate nel periodo interessato dalla relazione periodica per raggiungere l'obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario, compresi l'impegno degli azionisti di cui all'articolo 3 octies della direttiva 2007/36/CE ed altri eventuali impegni relativi all'obiettivo di investimento sostenibile]*



Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice di riferimento sostenibile? *[inserire la sezione solo per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088 e indicare dove è possibile reperire la metodologia utilizzata per il calcolo dell'indice designato]*

[inserire la nota per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088]

Gli indici di riferimento sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario raggiunga l'obiettivo sostenibile

- *In che modo l'indice di riferimento differisce da un indice generale di mercato?*
 - *Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario in relazione agli indicatori di sostenibilità per determinare l'allineamento dell'indice di riferimento con l'obiettivo di investimento sostenibile?*
 - *Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice di riferimento?*
 - *Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all'indice generale di mercato?*
-

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)